Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 5 (1856)

Heft: 3

Rubrik: Rechtspflege

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Rechtspflege.

1. Civilrecht.

I. Justiz und Administration.

Die Regierung von Luzern hatte die neuangelegte Schießstätte einer Schützengesellschaft als sicherheitspolizeilich statthaft erklärt. Dagegen war eine Conflictbeschwerde an das Obergericht eingegangen. Dasselbe hat in Erwägung:

1) daß sich Impetrant über die Verletzung von Privatrechten beschwert, welche für ihn aus der Benützung fraglicher Schießstätte entstehe;

2) daß die angeführte regierungsräthliche Erkenntniß offenbar und ausdrücklich nur vom Standpunkte der Sicherheitspolizei aus erlassen wurde, ohne daß dadurch einem richterlichen Entscheid über privatrechtliche Einsprüche des Impetranten im Mindesten vorgegriffen wäre, so daß das rechtliche Verbot der Justizkommission vom 12. Christmonat 1853 immerhin noch zu Kräften besteht, das ohnehin nicht durch eine Administrativbehörde aufgehoben werden könnte; erkannt:

Es sei der Beschwerde des N. N. keine weitere Folge zu geben.

Spruch des Obergerichts Luzern vom Hornung 1855.

(Directe Mittheilung.)

II. Collaturrechte. Besitz daran.

Stadtbehörde und Regierung von Luzern nehmen das Collaturrecht an der Caplaneipfründe der St. Peters-Capelle in der Stadt Luzern in Anspruch. Im Juni 1855 hatte der große Rath von Luzern die Ausübung desselben der Regierung zugesprochen und die Stadtbehörde und den Armen- und Waisenrath mit ihren Ansprüchen abgewiesen. Die Justizkammer des Obergerichts, an welche die Abgewiesenen recurrirten, untersagte dem Regierungsrathe die Vornahme der Wahl eines Caplans zu St. Peter, in Erwägung:

— 3) daß durch diesen Großrathsbeschluß das fragliche Collaturrecht nicht etwa als ein Ausfluß des Hoheitsrechts des

Staates, sondern dem Regierungsrathe gestützt darauf zuerkannt wurde, weil derselbe das bessere urkundliche Recht hiezu besitze, und er insoweit nur den Entscheid enthält, daß der Staat gegenüber den Stadtbehörden das Collaturrecht in Anspruch nehme und also die Regierung die Pfründe zu besetzen habe;

4) daß damit die Frage des Besitzrechtes in Verbindung zu halten ist, und unbestritten und in den Motiven des Großrathsbeschlusses selbst zugegeben ist, daß die Wahl des Caplans zu St. Peter Anno 1818 dem Verwaltungsrathe der Stadt Luzern überlassen worden sei, zwar mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß „damit einem allgemeinen Untersuch und Entscheid über die von der Stadt Luzern angesprochen werdenden Collaturrechte nicht vorgegriffen sein solle," aber ein solcher allgemeiner Untersuch und Entscheid seither nie erfolgt sei;

5) daß somit die Stadtbehörde dermalen im anerkannten, redlichen Besitze eines Wahlrechtes sich befindet und in diesem Besitzstande nach §§. 317 und 318 des Civilrechtsverfahrens richterlich zu beschützen ist, bis über den waltenden Streit durch den Civilrichter entschieden sein wird —

— Alles mit Berufung auf einen einschlägigen Entscheid der Justizkammer vom 3. Juni 1840, betreffend Besetzung der Pfarrpfründe Wohlhusen, welcher durch Erkenntniß des Obergerichts vom 9. Juli gleichen Jahres bestätigt wurde, wobei das gleiche Moment des Besitzes zu Gunsten des Regierungsrathes entschied.

Spruch der Justizkammer des Obergerichts Luzern vom 24. Juli 1855. (Directe Mittheilung.)

III. Justizzuständigkeit in Steuersachen. Beziehung späterer Steuerverlegung auf früher Haftbare.

Die Gemeinde Bülach hatte am 26. October 1840 beschlossen, hinsichtlich der Verlegung der Kosten eines Kirchenthurmbaues von der betreffenden Baucommission einen Vorschlag zu begehren. Die Weigerung derselben, diesen Auftrag zu übernehmen, ward vom Bezirksrath richtig erfunden und darauf soll die Gemeinde im April 1841 den Bezug der Steuern den Vorsteherschaften der einzelnen Civilgemeinden überbunden und diese provisorisch die Verlegung vorgenommen haben. In Folge dieser Verlegung erließ das Bezirksgericht Bülach (16. Juli 1842) eine Aufforderung an die bei der Verlegung bedachten Bürger und Ansässen der Gemeinde zu allfälligen Einsprachen gegen Pflicht oder Quantum des Beitrages, unter Ansetzung einer Ausschlußfrist. Einzelne Gemeinden dieses Verbandes bestritten nun ihre Pflicht überhaupt und erst im Jahre

1850 kam eine Einigung und eine definitive Vertheilung der Kosten zu Stande. Die Gemeinde Bülach forderte nun von Herrn J. Bühler im Rosenbad (Gemeinde Wyla) einen Betrag von Fr. 209. 55 nebst Zins vom Mai 1847, weil er im Jahr 1844 die Anna Nägeli von Bülach und nach ihrem Tode im Jahre 1846 deren Schwester Katharina geheirathet, deren beider Vermögen im Jahre 1840 9250 Fr. betragen habe, wozu noch ein Theil des Vermögens seiner im Jahre 1843 verstorbrnen Schwiegermutter komme. Auf dieses gesammte Vermögen falle eine Steuer von 143 Fr. 53 Rp. a. W. oder 209 Fr. 55 Rp. n. W., berechnet bis Mai 1847. Die Verpflichtung des Beklagten zur Zahlung dieser Summe beruhe darauf, daß das fragliche Vermögen im Jahre 1840 in Bülach steuerpflichtig gewesen und schon damals diese Verlegung der Steuer gültig normirt worden sei.

Der Beklagte bestreitet diese Forderung und entgegnet: seit dem Jahre 1844 respective 1846 sei das Vermögen seiner Ehefrauen in Bülach nicht mehr steuerpflichtig gewesen, vor dieser Zeit habe eine gehörige Verlegung der fraglichen Steuer nicht stattgefunden, er bestreitet die Existenz eines Beschlusses vom Jahre 1850, durch welchen die Forderung begründet würde; der Beschluß des Bezirksgerichtes sei für die vorliegende Frage ohne alle Bedeutung. Sodann bestreitet er die Kompetenz der Gerichte, indem die Sache vor die Verwaltungsbehörden gehöre.

Das Obergericht hielt seine Competenz in dieser Sache für begründet, in Erwägung, daß, wie es in einer Reihe früherer Entscheidungen immer angenommen hat — bei einem Anstande über Dasein und Umfang der Steuerpflicht des Einzelnen gegenüber dem Staate oder einer Gemeinde oder der Steuerbarkeit eines Vermögens überhaupt, die Competenz der Gerichte dann und insoweit begründet ist, als die thatsächlichen Verhältnisse, welche die Steuerbehörde als wirklich vorhanden angenommen und wodurch sie sich bewogen gefunden hat, von den Einzelnen die betreffende Steuer zu fordern, streitig sind und es sich darum handelt, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Verhältnisse zu ermitteln, wogegen alles Andere und vornämlich die Frage, ob — das Dasein der erwähnten Verhältnisse vorausgesetzt — das Steuergesetz im einzelnen Falle richtig angewendet worden sei, lediglich dem Entscheide der Verwaltungsbehörden zufällt.

Das Obergericht fand aber die Beziehung der spätern Verlegung auf das früher vielleicht steuerbare Vermögen darum unzulässig, da die thatsächliche Behauptung der Klägerin nicht erwiesen ist, vielmehr die Richtigkeit der Einwendung des Beklagten aus den Akten hervorgeht, wenn berücksichtigt wird, daß

a. in dem von der Kirchgemeinde Bülach am 26. October

1840 bei Abnahme der Rechnung über die Kosten der Kirchthurmbaute gefaßten Beschlüsse die wirkliche Anordnung und Ausschreibung einer Gemeindesteuer nicht enthalten ist, indem dieser Beschluß bloß Verfügungen enthält, welche den Zweck hatten, die Liquidation der Baukosten vorzubereiten, zumal damals der Baucommission aufgetragen wurde, darüber zu berathen und der Kirchgemeinde einen Antrag zu hinterbringen, ob nicht außer der Verlegung der Bauschuld auf Fundament des Gesetzes über die Gemeindeausgaben und Gemeindesteuern vom 15. Christmonat 1835 noch gemeinsame Hülfsmittel vorhanden seien, die dafür in Anspruch genommen werden dürften, sowie, ob und welche Zahlungstermine den Beitragspflichtigen zu gestatten seien, was Alles die Annahme, daß damals schon eine wirkliche Ausschreibung und Vertheilung einer Steuer erfolgt sei, absolut ausschließt;

b. eine solche übrigens auch zu jener Zeit durchaus nicht möglich gewesen wäre, weil noch Streit darüber herrschte, ob die Einwohner der Civilgemeinden Höri und Hochfelden beitragspflichtig seien, ob die Steuer auch auf die Güter der Civilgemeinden verlegt werden dürfe und ob die Civilgemeinde Bülach für das gelieferte Bauholz Bezahlung verlangen könne? — und nun von selbst einleuchtet, daß bis nach Erledigung dieser Anstände nicht ermittelt werden konnte, wie viel auf die einzelnen steuerpflichtigen Privaten zu verlegen und wie groß der Steuerbeitrag jedes Einzelnen derselben sei;

c. die Beseitigung dieser Anstände theils durch Urtheil der zuständigen Administrativbehörden, theils in Folge gütlicher Verständigung nach den vorliegenden Akten erst in den Jahren 1844, 1849 und 1850 erfolgt und hierauf dann auf Fundament einer mit Mai 1847 abgeschlossenen und am 30. Juni 1848 genehmigten Liquidationsrechnung, im Juni 1850 die definitive Verlegung und Ausschreibung der Steuer vorgenommen worden ist, was übrigens auch von der Klägerin selbst zugegeben wird; und auch die Behauptung der Letztern, daß in dem Beschlusse des Bezirksgerichts Bülach, vom 4. Juni 1842, eine Verlegung der Steuer inbegriffen sei, nicht als richtig angesehen werden kann, indem gar nichts dafür vorliegt, daß dem Bezirksgerichte bei der Fassung dieses Beschlusses die Steuerregister vorgelegen haben, vielmehr angenommen werden muß, das Bezirksgericht habe seinen Beschluß auf die bloße Angabe hin, daß eine Steuerverlegung statt gefunden, erlassen, da ja nach dem bisher Angeführten ein vollständiges und richtiges Steuerregister damals gar nicht hätte vorgelegt werden können;

d. die Behauptung der Klägerin, es haben die Vorsteherschaften der einzelnen Civilgemeinden Anno 1842 eine provisorische Verlegung der Baukosten zu Stande gebracht, allem bisher Angeführten

gegenüber ohne Gewicht und zudem nicht erwiesen ist, zumal diese Verlegung nicht zu den Akten gebracht wurde, sodann aber dieselbe, ihre Existenz auch vorausgesetzt, ein bloßer Entwurf gewesen zu sein scheint, über dessen damalige Genehmigung nichts vorliegt; während die Ableitnng einer Anerkennung von Seite der Ehefrauen des Beklagten durch Stillschweigen während der durch Beschluß des Bezirksgerichtes Bülach vom 4. Juni 1842 angesetzten Frist darum als unstatthaft erscheint, weil die dießfällige bezirksgerichtliche Publikation überhaupt keine rechtliche Bedeutung hat.

Hinsichtlich des Falles, daß die Klägerin ihre Klage etwa darauf stützen wollte, daß sie, wenn auch die Verlegung und Ausschreibung der Steuer erst im Jahre 1850 statt gefunden, dennoch berechtigt sei, das Steuerregister vom Jahre 1840 bei der Vertheilung der Steuer zu Grunde zu legen und daher die letztere von den damals steuerpflichtig gewesenen Personen, respective von deren Erben zu beziehen, erwiderte das Obergericht, daß die Entscheidung dieser Frage gemäß §. 2, litt. c. des Gesetzes über die Streitigkeiten im Verwaltungsfache vom 23. Brachmonat 1831 den Administrativbehörden zukömmt und daher die Klage in dieser Beziehung zur Zeit abzuweisen ist, da es sich bei Beantwortung dieser Frage darum handelt, welche Personen steuerpflichtig seien.

Spruch des Obergerichtes von Zürich vom 19. Jan. 1856.
(Directe Mittheilung.)

IV. Voraussetzungen des Erbrechts Vermißter.

Am 1. November 1855 starb in Reichenburg Herr Genossenvogt Xaver Kistler und hinterließ ein größtentheils selbst erworbenes Vermögen von circa Fr. 48,000. Ueber eine fernere Summe von ungefähr Fr. 7000, hatte er theils durch Schenkung, theils durch Testament verfügt. An dem reinen Nachlaß sind Erben die Kinder von vier verstorbenen Geschwistern des Erblassers. Unter diesen befindet sich auch der im Jahre 1791 geborne Alois Burlet, der im Jahre 1819 von Reichenburg nach dem Kanton Glarus ging und über dessen Leben oder Tod seither nicht die mindeste Kunde mehr einging. Für diesen Abwesenden prätendirte nun dessen Vogt ebenfalls einen Erbtheil, wurde aber vom Bezirksgericht March am 16 Jänner l. J. abgewiesen.

Das Obergericht bestätigte diesen abweisenden Spruch, in Erwägung:

1) daß rücksichtlich des Erbrechtes die Rechtsregel gilt: Nur der Todte wird beerbt, nur der Lebende erbt;

2) daß da, wo das Gesetz nicht bestimmt, daß und mit welcher Zeitfrist für das Leben oder für den Tod eines unbekannt Abwe-

senden zu vermuthen sei, weder das eine noch das andere präsumirt werden darf, sondern je nachdem das Leben oder der Tod behauptet wird, der Beweis hiefür geleistet werden muß;

3) daß nun das organische Gesetz für die Bezirksräthe vom Jahre 1835 in §. 87 und folgenden wohl Grundsätze aufstellt, nach welchen im Kanton Schwyz der Tod eines unbekannt Abwesenden präsumirt und dessen Nachlaß nach stattgefundener Verschollenheits- respective Todeserklärung unter seine Erben vertheilt wird, dagegen weder durch ein statutarisches noch kantonales Gesetz eine Rechtsvermuthung für das Leben eines unbekannt Abwesenden aufgestellt ist;

4) daß demnach im vorliegenden Falle dem Appellanten, als Vogt des seit dem Jahre 1819 unbekannt abwesenden Alois Burlet behufs Geltendmachung des für seinen Klienten behaupteten Erbrechtes nach §. 181 der C. P. O. der Beweis für das Leben desselben zu leisten obliegt, indem seine diesfällige Behauptung vom Appellanten widersprochen wird, und der Richter nach §. 176 gleicher Verordnung seinen Entscheid auf keinen widersprochenen und nicht bewiesenen Thatumstand gründen darf.

Spruch des Cantonsgerichts von Schwyz vom 4. März 1856. (Directe Mittheilung.)

V. Almendeverwendung.

Die Almendegenossenschaft (der Freitheil) Sarnen hatte am 10. und 28. August 1848 beschlossen, jedem nutzberechtigten Freitheiler zur Benutzung 1000 Klaftern soweit möglich sichernd und zum Vertheilen geeignetes Land zuzuscheiden, dabei aber den feierlichen Vorbehalt gemacht, daß die jeweiligen Genossen das von den Vorfahren hinterlassene Gemeindegut fort und fort in Ehren halten und in ungeschwächtem Werth auf die Nachkommen übertragen müssen und also von einer Aneignung dieser zugeschiedenen Stücke nicht die Rede sei.

Diesem Beschlusse widersetzte sich eine Minderheit und brachte ihre Einwendungen vor das Siebengericht und in zweiter Instanz vor das Geschwornengericht, welches dieselben aber ungenügend fand,

von der Ueberzeugung ausgehend, daß von der Freitheilgenossenschaft erlassene Verordnungen und Einungsartikel über Benutzung ihres Gemeinwesens durch die gleiche Genossenschaft wieder abgeändert oder aufgehoben werden können;

in Erwägung daher, daß auch eine Mehrheit der wirklichen Freitheilgenossen berechtiget sei, den fraglichen Einungsartikel von 1554 aufzuheben und bezüglich der Benutzung ihres Gemeingutes nach Belieben angemessene Verordnungen zu treffen;

in Erwägung ferner, daß das Recht der Benutzung des, gemäß der vorliegenden Benutzungsverordnung zu vertheilen beabsichtigenden Freitheilgemeingutes auf einem Kopfrecht und nicht auf einem Güterrecht beruht;

in Erwägung, daß laut Einungsartikel von 1606, der dato noch unbestritten in Kraft besteht, jedem Freitheiler gleichmäßige Benutzung des Gemeingutes zugesichert ist und keiner den andern übernutzen darf;

in Erwägung, daß die neue Benutzungsverordnung vom 10. und 28. August dieses Jahres sich auf obbesagten Artikel von 1606 gründet, indem laut demselben das Freitheilgut weder vermindert noch beeignet, sondern nur im Sinne gleichmäßiger Nutznießung zeitweise vertheilt werden will;

in Erwägung überhin, daß durch das neue Theilungsprojekt auch Uebervortheilungen und Mißbräuchen mögliche Schranken gesetzt werden; auch weder ein gerichtlicher Akt noch andere Behinderungsgründe vorliegen, welche der Einführung der questionirlichen Verordnung entgegenstehen.

Spruch des Geschwornengerichts von Obwalden vom 12. September 1848. (Directe Mittheilung.)

VI. Hagholzbezug. Benutzungsrechte gegenüber Forstinteressen bei Waldgenossamen.

In dem Bezirke March stoßen aneinander der sogenannte hintere Drinepperwald und (eine Strecke weiter) die Alp der Genossame Sattelegg. Die Grenze bildet ein Zaun, welcher für diese Genossame schon deswegen von besonderm Werth ist, weil im Drinepperwald die „Zauggengenossame" ein unbestrittenes Atzungs(weide)recht hat. Die Erhaltung des Grenzzaunes besorgte die Genossame Sattelegg und zwar mit Holz aus dem Drinepperwald. Derselbe war ein „Tauwald," an dem die alten Landleute der March (mit Ausschluß der Fremden) zufolge Landbuchs von 1756 (§§. 42 und 43) ein beinahe unbeschränktes Holzungsrecht besaßen, das jedoch allmälig durch Holzordnungen von 1816–1843 im Interesse der Forstcultur an feste Bestimmungen gebunden wurde. Es ist nicht widersprochen, daß die Genossame Sattelegg sich jeweilen diesen Bestimmungen unterwarf und demnach die nun erforderlich gewordenen Verwilligungen zuweilen zum Hauen von Latten bei betreffender Stelle zuerst nachsuchte. Am 30. April 1848 wurde die schon im Jahre 1817 angeregte partielle Theilung der Landeswälder auf die acht berechtigten Gemeinden des Bezirkes von der Korporationsgemeinde beschlossen und im Jahr 1851 durchgeführt. Bei dieser Theilung erhielt die Gemeinde Wangen einen Theil des sogenann-

ten Zauggen- oder Hinterdrinepperwaldes. Unterm 15. April 1852, also nach durchgeführter Theilung, erließ die Waldtheilungscommission eine Verordnung über Pflege und Benützung der Gemeindegenossenwaldungen, gemäß welcher laut §§. 17—22 die an Landeswaldungen grenzenden Güter und Alpen in zwei Klassen ausgeschieden wurden, in solche, wo keine Waldatzungsrechte bestehen und wo die Zäune zum Schutze des Waldes erstellt werden, und in solche, wo Atzungsrechte bestehen und die Zäune zum Schutze der Atzung erstellt werden müssen. Den erstern wird das nöthige Zaunholz unentgeltlich verabfolgt, oder der Hag mit ihnen getheilt; den letztern wird das Zaunholz nur gegen billige Entschädigung angewiesen. Zur letzten Kathegorie gehört nun die Genossame Sattelegg, die sich aber berechtigt glaubte, das nöthige Zaunholz aus dem angrenzenden Drinepperwald unentgeltlich beziehen zu können, und zwar gestützt sowohl auf das allen Landleuten der March zustehende fast unbeschränkte und unvordenkliche Holzungsrecht, als auch auf besonderes dingliches Recht, wobei sie die Weiterschlüsse aus den Verwilligungsbegehren des Genossenvogts auf Anerkennung von Forstbeschränkungen durchaus ablehnen, indem solche Begehren nur die Ansicht des Genossenvogts darthun.

In diese Ansicht ging auch das Bezirksgericht der March ein, nicht so das Kantonsgericht, welches die Sattelegggenossen abwies, in Erwägung:

— 2) Daß durch §. 18 der Verfassung vom Jahre 1833, sowie hinwieder durch §. 20 der Verfassung vom Jahre 1848 den Corporationen das natürliche Recht der Verwaltung ihres Eigenthums und die Befugniß, die Art und Weise der Benutzung und der Verwaltung ihrer Güter selbst zu bestimmen, ausdrücklich eingeräumt und in Folge dessen in den Jahren 1848—1852 eine Theilung der Landeswälder der March auf die Gemeinden vorgenommen und durchgeführt wurde;

3) daß die Vertheilung der Landeswälder auf die Gemeinden eine Art der Verwaltung und der Bestimmung der Benutzungsart der Landleutencorporation ist und durch diese Verfügung die frühern individuellen Rechte der Genossen befugterweise beschränkt worden sind;

— 6) daß die Behauptung der Appellatschaft, es habe die Sattelegggenossame das fragliche Hagholz in Folge eines ihr zustehenden dinglichen Rechtes und nicht in Kraft ihrer Landrechtsgenössigkeit erhalten, jeglichen Beweises ermangelt und eine derartige widersprochene Behauptung nach §. 176 der C. P. O. nicht als Rechtsvermuthung angenommen werden kann.

Spruch des Kantonsgerichtes von Schwyz vom 13. December 1855. (Directe Mittheilung.)

VII. Servitutbestellung oder Grenzberichtigung? Dingliches oder persönliches Recht? Mündliche Form.

M. und S. stoßen mit ihren Häusern aneinander. S. ließ eine neue Stiege bauen, und verständigte sich, um sie bequemer zu machen, mit M., daß er dieselbe etwas in das Haus des M. hinüberrücken könne, wogegen diese Baute diesem letztern auch einige Bequemlichkeit brachte. Als die Stiege bald fertig war, begehrte M. rechtlich die Wegräumung derselben und verbot die Vollendung des Baues.

Das erstinstanzliche Gericht beschützte den S. in seiner Baute, indem es sich mehr nur um eine unbedeutende Grenzberichtigung, als um eine Eigenthumsabtretung u. dergl. handle, und jene durch mündliches Einverständniß habe geschehen können. Das Obergericht trat dieser Ansicht nicht bei, sondern entschied: M. sei nicht gehalten, die fragliche Stiege zu dulden, dagegen habe er dem S. die eventuell geforderte Entschädigung zu leisten, in Erwägung:

1) daß es sich um das Stehenlassen oder die Wegräumung einer Stiege handelt, welche Kläger S. in seinem Hause so anlegte, daß dieselbe zwar auf seinem Grund und Boden aufliegt, ungefähr in der Mitte aber mit einer Krümmung auf eine Breite von circa 14 Zoll in den Luftraum des Beklagten M., nämlich in seinen anstoßenden, als Holzbehälter verwendeten Hausgang hinüberragt;

2) daß, wie sich aus den Zeugenaussagen ergiebt, Beklagter M. nicht bloß um die Baute des Klägers, wie derselbe sie vorhatte und sie dann wirklich vornahm, gewußt, sondern mündlich seine förmliche Einwilligung dazu gegeben hat;

3) daß das streitige Recht im vorliegenden Falle seinem Grundcharakter nach unter den Begriff der Servituten und zwar der Hausservituten fällt, indem das Haus des Beklagten als belastetes, dienendes Grundstück zu Gunsten desjenigen des Klägers, das Hinüberragen eines Stückes der kläger'schen Stiege fortan zu dulden hätte, welche Servitut ähnlich der im §. 323 des bürgl. Gesetzes unter Zif. 4 bezeichneten mit Beziehung auf den letzten Absatz dieser Gesetzesstelle zu den Hausservituten gehört;

4) daß eine solche Dienstbarkeit als dingliches Recht durch bloße mündliche Einwilligung nicht erworben werden kann, vielmehr zu deren Erwerbung nach §. 337 des bürgl. Gesetzes die Errichtung einer förmlichen schriftlichen Urkunde erforderlich ist, ein solcher Titel aber im vorliegenden Falle nicht errichtet wurde, daher der Abschluß eines rechtsverbindlichen Vertrages über das klägerscherseits in Anspruch genommene Recht mit Beziehung auf §. 531 des bürgl. Gesetzes nicht als vorhanden zu betrachten ist;

5) daß, bezüglich der eventuellen Entschädigungsforderung des Klägers S. in Betracht fällt, daß Beklagter M. nach Vorweisung des Planes zu fraglicher Baute dem Kläger S. vor Zeugen seine Einwilligung zur Vornahme des projektirten Stiegenbaues gab, bei den mehrtägigen Arbeiten, welche diese Stiegenanlage erforderte und welche theilweise in des Beklagten Hausgang selbst vorgenommen wurden, persönlich anwesend war, und bei den dießfälligen Anordnungen selbst mithalf; daß er endlich die als Gegenleistung verabredeten Reparaturen in seinem Hausgange durch Kläger herrichten ließ und sodann, nachdem er seinen Vortheil aus der Uebereinkunft gezogen, dem Kläger die verabredete Anlegung der Stiege rechtlich verbot.

Spruch des Obergerichts von Luzern vom Sept. 1855.
(Directe Mittheilung.)

VIII. Neubau oder nur Unterhalt?

Am 17. December 1851 beschloß der große Rath von Luzern, „nachdem sich aus wiederholten Untersuchungen ergab, daß die hölzerne (unbedeckte) Reußbrücke sich in baufälligem, gefährlichem Zustande befinde, die Stadtbehörde anzuweisen, daß sie sofort die geeigneten Anstalten treffe, um den Paß der Reußbrücke sicher zu stellen, und machte die Behörde verantwortlich für alle Folgen, welche aus längerer Verzögerung der Sache entspringen.“ Die Stadtbehörde, indem sie die Pflicht zum Unterhalt anerkannte, verlangte Ueberbindung der Pflicht zum Neubau an den Staat.

Das Bundesgericht fand aber diese Trennung der Pflichten bei Anerkennung der ersten nicht begründet, in Erwägung:

— 2) daß die Stadt Luzern vor der helvetischen Revolution mit der Eigenschaft eines städtischen Gemeinwesens die Landes-Souveränität in sich vereinigte, unbestrittener Maßen das Stadt-Aerar mit dem Fiskus verschmolzen, und über beide eine ungetheilte Rechnung geführt wurde, daher, nachdem die bestandene Gütergemeinschaft aufgelöst ist, und die Ausscheidung des Staatsvermögens vom Stadtvermögen stattgefunden hat, die Aufgabe des Richters darin beruht, zu ermitteln, ob die Reußbrücke als städtisches Eigenthum oder als Staatsgut betrachtet worden sei, indem hievon die Erledigung der Streitfrage, auf welcher Partei die Baupflicht laste, wesentlich abhängt.

3) Daß folgende Thatsachen die Reußbrücke als ein städtisches Vermögens-Objekt erscheinen lassen:

a. die von Kaiser Sigmund im Jahre 1418 zum Behufe des Baues und der Besserung der zur Stadt Luzern gehörenden Brücken, Wege und Stege bewilligte Erhebung eines neuen Zolles

(Fact. lit. C) [1]) in Verbindung damit, daß der nämliche Zoll, „weil von der Stadt Luzern schon im Munizipal-Stande besessen," bei der Vermögenssonderung vom Jahre 1800 an die Klägerin abgetreten, und diese bei der vom Großen Rathe des Kantons Luzern beschlossenen Aufhebung der Zölle für den Verlust ihrer Rechte nach Maßgabe des ermittelten Ertrags derselben ausgekauft wurde (Fact. lit. E et F). [2]) [3])

---

[1]) C. Ein Freiheitsbrief des römischen Königs Sigmund, vom 15. April 1415, enthalte die Bestimmung: „Auch haben wir den egenannten von Luzern und Iren nachkommenen Burgern derselben Stat Luzern die gnad gethan und tun auch mit diesem Brief, daz Sy Czölle, Waglon und Ungelt in der Stat Luzern und in Iren Aemptern nemmen mögen, als das von alter herkommen ist;" derselbe Sigmund habe durch Urkunde vom 14. Sept. 1418 den Bürgermeistern, Räthen und Bürgern der Stadt Luzern die Bewilligung ertheilt: „das Si in Irer Stat ein Ungelt von newes uffsetzen, und mit Namen von aller und iglicher kouff, manschaft und habe, die ein Gast in Irer Stat bringen und da verkauffen wird, von iglichem pfunt pfenningswert, vier pfenning gewöhnlicher Müntze vordern mögen;" als Zweckbestimmung dieses neuen Umgelds sei angegeben: „daz Si die Brucken, wege und stege, zu Irer Stat zugehörende, dester baß und als des wol notdurfft ist, bowen und bessern mögen."

[2]) E. In Folge der Gesetze vom 23. April 1798 und 3. April 1799 sei zur Sonderung des Staats- und des Gemeindegutes der Stadtgemeinde Luzern unterm 3. Nov. 1800 zwischen dem Finanzminister Rothpletz und den Deputirten der Stadt Luzern ein gütliches Einverständniß getroffen worden, gemäß welchem der Gemeinde Luzern „Gebäude, liegende Gründe, bürgerliche Fonds, Gefälle, Wälder ꝛc. zu Eigenthum überlassen worden seien"; der Schluß des §. 4 dieser „Convention" laute also:

g. h. i. „Der Haltewald, der vordere und hintere Meggerwald sind der Gemeinde vorzüglich in Hinsicht auf den ihr obliegenden Unterhalt aller gedeckten und ungedeckten Brücken in beiden Städten Luzern überlassen;" in §. 8 unter dem Titel „Gefälle" sei stipulirt: „der Pfundzoll und die Thorzölle, welche andern Waarenzöllen gleich geachtet werden, von der Stadt Luzern aber schon im Munizipal-Stande besessen waren, bleiben gleichwohl der Gemeinde Luzern so lange überlassen, als sie auch anderer Orten sowohl in ehemals regierenden als Munizipalstädten den Gemeinden unbenommen bleiben."

[3]) F. Bei der am 9. Nov. 1820 beschlossenen und durch die Regierung am 16. Januar 1822 bestätigten Sonderung des Gemeinde- und Korporationsgutes aus der Masse des gesammten Dotations-Vermögens der Stadtgemeinde Luzern seien als „Gemeindegut" erklärt worden:

„der vordere und hintere Meggerwald,"

„die sämmtlichen der Stadt Luzern unter der Rubrik „Zölle" abgetretenen Munizipal-Einkünfte, als der Pfundzoll und die „Thorzölle;"

als Korporationsgut: „der Halti-Wald."

b. Die zu Gunsten der Klägerin bei der nämlichen Vermögens-Sonderung geschehene Zutheilung ansehnlicher Waldungen aus dem angeführten Grunde des ihr obliegenden Unterhalts aller Brücken der Stadt Luzern, da, wenn auch nicht immer, in dem Worte „Unterhalt" die Pflicht des Neubaues inbegriffen ist, bei einer Brücke, als einem Objekte, das durch stückweise Reparaturen stets im baulichen Zustande erhalten werden kann, als Regel anzusehen ist, daß die Verbindlichkeit des Unterhalts diejenige des Neubaues in sich schließe, und zwar im vorliegenden Falle um so mehr, da bei der Aufhebung der bestandenen Gütergemeinschaft zwischen Staat und Stadt Luzern die Nothwendigkeit eintrat, ersten ausdrücklich als baupflichtig zu erklären, wenn die Dotation der letztern nur auf den Unterhalt der Brücken im engern Sinne des Wortes berechnet gewesen wäre.

c. Daß in der Sonderungs-Urkunde alle Brücken zu Luzern ohne Unterscheidung ihrer Construktion und Zweckbestimmung auf die gleiche Linie gestellt und der Stadt gegenüber allen die nämliche Verbindlichkeit auferlegt wurde, demnach die Beklagte, sofort sie im Betreff der Reußbrücke als baupflichtig erklärt würde, in Hinsicht aller andern Brücken von derselben Folge betroffen werden müßte, während notorisch einige der vorhandenen Brücken nur für Fußgänger die Communication im Innern der Stadt erleichtern, und die Klägerin über eine gedeckte Brücke ausschließlich in ihrem Interesse verfügt hat [1]).

Spruch des Bundesgerichtes vom 20. April 1855.
(Directe Mittheilung.)

IX. Pfandrecht. Erforderniß für dessen dingliche Kraft.

Mittelst Kaufbriefes von 1846 überband U. dem S. auf Abschlag der Kaufrestanz mehrere Schulden zu bezahlen, welche „bis zur Abzahlung auf der Liegenschaft oder daher abfließender Kaufrestanz liegendes Pfandrecht haben sollten," jedoch nicht über 15 Jahre. Die Anmeldung des Creditors unter den hypothekarberechtigten Concursgläubigern ward bestritten und von dem Obergericht auch unstatthaft erklärt, in Betracht:

— 4) daß das Hypothekargesetz vom 6. Sept. 1831 nur folgende Verschreibungen kennt, welche eine liegende Ansprache begründen: Gülten, Aufschläge, Kaufzahlungsbriefe und Erbsauskäufe.

---

[1]) Die weitern Gründe sind accessorischer, rein localer Natur und fallen darum hier weg.

5) Daß ein Ueberbund von fahrenden Schulden, wie der vorliegende, und die Erklärung, daß die betreffenden Ansprachen 15 Jahre lang liegendes Pfandrecht genießen sollen, nicht hinreicht, dieselben in liegende umzuwandeln, vielmehr hiezu die Errichtung eines förmlichen Hypothekarinstrumentes nach Maßgabe der §§. 3, 4, 14, 15 des angeführten Gesetzes erforderlich ist, welche gesetzlichen Bestimmungen im fraglichen Acte ganz außer Acht gelassen sind.

Spruch des Obergerichtes von Luzern vom Nov. 1855.
(Directe Mittheilung.)

X. Verpfändung oder Abtretung?

J. Gabriel hatte von K. Müller einen Bürgschein ausgestellt erhalten, und diesem am 31. Dec. 1853 die Restanz einer bei der Spar- und Leihkasse versetzten Gült von 730 Gulden auf Seb. H. in M. „als Hinterlage abgetreten" mit dem Beifügen, er habe, wenn er die Bürgschaft bis zum 1. Mai 1854 nicht zurückstelle, keinen Antheil mehr an der Hinterlage. Gabriel gerieth am 2. August 1854 an Konkurs, ohne vorher den Bürgschein zurückgestellt zu haben. Müller forderte am Konkurs jene Gültrestanz als Eigenthum laut Abtretung; diese Forderung wurde ihm aber bestritten.

Das Bezirksgericht sprach dem Müller das Recht auf die Restanz zu, das Obergericht änderte aber dieses Urtheil um und wies den Kläger Müller ab, in Erwägung:

— 2) daß der fragliche Akt vom 31. Christmonat 1853 seinem Wesen nach nicht ein Abtretungsact ist, sondern ein Pfandschein für die als Hinterlage abgetretene Gültrestanz, und daß der Nachsatz: Satzungsgeber habe, wenn er die Bürgschaft bis 1. Mai 1854 nicht zurückhändige, keinen Antheil mehr an der Hinterlage, gemäß §. 367 des bürgl. Gesetzes (über das Commissorium) „unzulässig und ohne rechtliche Gültigkeit" ist;

3) daß Kläger weder am Konkurse noch im Prozesse ein Pfandrecht auf fragliche Gült geltend machte, sondern lediglich das Eigenthumsrecht, gestützt auf den angeblichen Abtretungsakt;

4) daß somit Kläger, da er ein Pfandrecht nicht in Anspruch nimmt, das behauptete Eigenthumsrecht aber demselben nicht zusteht, mit seiner diesfälligen Konkurseingabe abzuweisen ist.

Spruch des Obergerichtes von Luzern vom Jan. 1855.
(Directe Mittheilung.)

XI. Cession. Ungültigkeit oder Strafbarkeit?

Am 31. Dec. 1853 wurde über S. die Aufrechnung (Inventur

und Sequester) vollzogen. Das Schuldbetreibungsgesetz vom 31. März 1849 (§. 35) verfügt: Von dem Augenblicke an, wo einem Schuldner die Aufrechnung gemacht wird, bis dieselbe wieder gehoben sich befindet, ist derselbe in jedem Verfügungsrecht über Alles, was ihm gehört oder in dessen Besitze er sich befindet, eingestellt und jede Verabwandlung, mit Ausnahme der nöthigen Lebensmittel, ist als Verschlagnis (betrüglicher Bankerott) zu behandeln. Am 14. Januar 1854 trat er 20 Forderungsposten im Gesammtbetrage von Fr. 698 gegen „Ausweisung und Bezahlung" ab. In Folge der Aufrechnung wurde von dem Gerichtspräsident am 17. Januar gl. J. der Concurs über ihn publicirt und den 22. Febr. gl. J. abgehalten. Durch das Concursofficium wurde später die Restitution dieser Posten an die Masse verlangt. Das Obergericht wies dies Begehren aber ab, in Erwägung:

— 3) daß mit der Bedrohung der §. 35 keineswegs die zivilrechtliche Folge verbindet, daß das Geschäft selbst, welches mit einem solchen Schuldner abgeschlossen worden ist, an und für sich ungültig sei, und die diesfalls verabwandelten Sachen in die Masse restituirt werden müssen, vielmehr zufolge jenem §. die Masse in ihren Rechten als betrogen erscheint;

4) daß überhin die Beklagten von der Aufrechnung über S. zur Zeit weder eine Anzeige noch Kenntniß erhalten hatten, indem die über einen Schuldner gezogene Aufrechnung ein amtliches Geheimniß bildet und bis zur Konkursausschreibung nicht zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, was doch immerhin, um dritte Personen nicht zu gefährden, geschehen müßte, wenn der Verkehr mit einem unter der Aufrechnung stehenden Schuldner als ungültig erklärt werden wollte, wie denn auch nach den bei der Vogtei geltenden und für vorliegenden Fall analog anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, auf die sich Kläger beruft, mit einem Bevogteten auf so lange, bis dessen Bevogtung zu Jedermanns Kenntniß amtlich publizirt worden ist (§. 122 des bürg. Gesetzes), rechtsgültig Geschäfte abgeschlossen werden können;

5) daß sodann die Behauptung des Klägers, es mangle fraglichem Rechtsgeschäft eine Tradition, als unrichtig erscheint, indem bei Abtretungen von Buchforderungen eine andere Tradition als die in vorliegendem Falle erfolgte Uebergabe des Abtretungsaktes nach §. 287 des bürgl. Gesetzes nicht nothwendig und auch nicht wohl möglich ist;

6) daß — da S. in der Möglichkeit sich befand, die Abtretung zu machen, ohne des Buches zu bedürfen, in welchem die Forderungen aufgezeichnet waren, und übrigens Forderungen eines unter Aufrechnung Stehenden vorhanden sein und abgetreten werden

könnten, ohne daß dieselben in einem Buche aufgezeichnet wären — von einem Diebstahle des S. nicht die Rede sein kann [1]).

Spruch des Obergerichtes von Luzern vom Nov. 1855.
(Directe Mittheilung.)

XII. Viehwährschaft. Gesetzescollision. Zahlungspräsumtion.

Auf dem Markte zu Uznach am 27. Juni 1855 erwarb H. Schubiger, Wirth im Leuthhof daselbst, von J. Schmidt, Wirth in Gossau, ein Pferd gegen 50 Brabanterthaler und gegen ein anderes Pferd. Die Ablieferung der Pferde erfolgte sofort, die Bezahlung nach Schubiger's Behauptung auch, nach Schmidt's Behauptung aber nur eine Zahlung von Fr. 50. Binnen Kurzem klagte Schubiger gegen Schmidt auf Rückgabe der 50 Brabanterthaler und seines Pferdes, da das von ihm erworbene Pferd „dämpfig" sei. Er hatte, sobald er dies wahrnahm, den Schmidt wiederholt zur Ernennung eines Schauarztes amtlich aufgefordert, aber umsonst, und als nach Androhung, im Fall des Ausbleibens werde vom Gemeindeamman von Uznach an seiner Stelle ein solcher bezeichnet werden, auch diesmal Schmidt unthätig verharrte, wurde die Schau nach den Gesetzen des Kantons St. Gallen vorgenommen und ergab Dämpfigkeit des Pferdes.

Hätte nun, wie Beklagter behauptete, diese Schau nach den Bestimmungen des Concordates vorgenommen werden sollen, dem Zürich (aber nicht St. Gallen) beigetreten ist, oder war etwa Beklagter gar nicht mehr haftbar, weil das Pferd das Concordatsgebiet verlassen hatte? Und wie verhält es sich mit den 50 Brabanterthalern, die, abzüglich der anerkanntermaßen empfangenen Fr. 50, Schmidt läugnet erhalten zu haben und nun durch Widerklage einfordert?

Sämmtliche drei Einwendungen beseitigt das Obergericht Zürich mit folgenden Erwägungen:

1) daß zwar, wie auch nicht bestritten wird, mit Hinsicht auf die ärztliche Untersuchung des von dem Beklagten an den Kläger vertauschten Pferdes und die Rechtsbeständigkeit des darüber erhobenen Befundberichtes, gemäß §. 6 des privatrechtlichen Gesetz-

---

[1]) Diese Zwitternatur der Aufrechnung hat dem Obergericht schon früher zu verschiedenen Erlassen (10. Aug. 1850 ꝛc.) Anlaß gegeben, die sich in der „revidirten Sammlung seiner Weisungen," Luzern 1854 S. 115 f., vorfinden und dieselben Schwierigkeiten wiederholen sich im Aargau, wie die (unten bei der Gesetzgebung erwähnte) Weisung des Justizdirectors vom 10. Januar und das Gesetz vom 26. Mai 1855 beweisen.

buches unzweifelhaft das an dem Orte, wo diese Rechtshandlungen vorgenommen wurden, geltende Recht, somit hier die St. Gallischen Gesetze maßgebend sind, dagegen es sich anders verhält mit Bezug auf die Rechtsgrundsätze, nach denen im Uebrigen die Haftpflicht des Beklagten zu beurtheilen ist, indem in dieser Hinsicht nach §. 5 des privatrechtlichen Gesetzbuches dasjenige Recht zur Anwendung kommt, welches nach der besondern Uebereinkunft der Contrahenten oder nach der innern Natur des Verhältnisses als einverstanden erscheint, und nun, wenn auch allerdings der Tauschvertrag in Utznach zum Abschlusse gekommen ist und die Uebergabe des Pferdes und die Bezahlung des Aufgeldes dort statt gefunden hat, hieraus noch nicht gefolgert werden kann, daß deßhalb nach der Meinung der Contrahenten alle und jede aus diesem Rechtsgeschäft sich ergebenden Folgen, auch diejenigen, welche an dem Wohnort des Beklagten in Erfüllung gehen sollen, dem St. Gallischen Rechte unterliegen, vielmehr, wie dieß in dem Urtheile in Sachen Nägeli c. Ruegger vom 25. Februar 1854 (abgedruckt in Schauberg's Beiträgen, Bd. XVIII. S. 471) bereits ausgesprochen worden ist, die überwiegenden Gründe dafür sprechen, daß für solche Währschaftsansprüche, die an dem Wohnorte des Verpflichteten erfüllt werden sollen, und daselbst eingeklagt werden, das für die Verbindlichkeiten desselben regelmäßig geltende und ihm auch zunächst wohl allein näher bekannte Recht seines Wohnortes, somit hier das Zürcherische Recht als maßgebend angesehen worden sei, dieß um so eher, als hier nicht nur der Beklagte die Anwendung dieses Rechtes für sich in Anspruch nimmt, sondern auch Kläger selbst dadurch, daß er in der ersten amtlichen Anzeige vom 8. Juni 1855 auf §. 2 des Züricherischen Gesetzes sich beruft, zu erkennen gegeben hat, daß bei ihm Anfangs — vor der Berathung mit seinem Anwalte — dieselbe Meinung obgewaltet habe, daß daher die Hauptpflicht des Beklagten nach dem Concordate über Bestimmung und Gewähr der Viehhauptmängel, das für den Kanton Zürich am 22. April 1853 Gesetzeskraft erlangt hat (Off. Sammlg. Bd. IX. S. 254), zu beurtheilen ist;

2) daß gesetzt auch, es sollte in der That §. 5 cit. nicht bloß auf Kauf- oder Tauschgeschäfte, die von Inwohnern der concordirenden Kantone unter sich abgeschlossen worden, und nach deren Abschluß und Erfüllung in Folge weitern Verkaufes oder sonst einer Ausführung des Thieres außer Landes, die Ueberschreitung der Grenze durch dasselbe statt gefunden hat, zu beziehen sein, sondern auch auf Käufe oder Täusche Anwendung finden, die zwischen einem Inwohner des Concordatsgebietes und einem außer demselben Wohnenden abgeschlossen worden, deren regelmäßige Erfüllung also eine Ueberschreitung der Grenze durch das Thier mit sich führt, jeden-

falls über den Wortlaut der als beschränkende Ausnahme sich darstellenden Bestimmung nicht hinaus gegangen werden darf, und nun schon nach diesem Wortlaut („Für Thiere, welche vor Ablauf der Währschaftszeit in andere, als die concordirenden Kantone oder in das Ausland geführt werden" u. s. f.) nur solche Fälle von der Bestimmung betroffen werden, in denen nach Abschluß des Geschäftes, aber vor Ablauf der Währschaftszeit das Thier über die Grenze geführt worden ist, während in dem vorliegenden Falle das Pferd schon vor Abschluß des Tausches in den Kanton St. Gallen gebracht worden und während der Währschaftszeit und bis jetzt darin verblieben ist;

3) daß mit Bezug auf das Aufgeld das Bezirksgericht mit Recht angenommen hat, es spreche die Präsumtion dafür, daß bei der Uebergabe des Pferdes das ganze Aufgeld bezahlt worden sei, indem Zug um Zug gehandelt worden ist, und keine Verumständungen vorliegen, welche die für diesen Fall im Viehhandel von der Praxis als Regel anerkannte Präsumtion (Schauberg's Beiträge Bd. XVII S. 216) geschehener Zahlung aufzuheben geeignet wären, vielmehr im Gegentheil der vom Kläger beigebrachte Buchauszug und der Umstand, daß Beklagter bei Auswirkung des Rechtsvorschlages eine Bestreitung in dieser Hinsicht nicht erhoben hat, die Präsumtion zu unterstützen geeignet sind.

Spruch des Obergerichtes von Zürich vom März 1856.
(Directe Mittheilung.)

XIII. Zahlungsversprechen. Verneinung der Präsumtion: rebus sic stantibus.

Der in Zürich wohnhafte Kaufmann Caronti aus Genua war von dem Hause Sprecher in Chur am 8. Nov. 1854 angefragt worden, ob er für Rechnung der Gebrüder Molo in Genua für Fr. 1000, weiter zweimal je 500, und 320, Alles val. 8. Januar 1855 auf ihn ziehen könne? Zuerst (am 14. Nov.) verneinte Caronti, Tags darauf bejahte er: „ein ihm eben zugekommener Brief der Gebrüder Molo ermächtige ihn zur Zahlung der 4 Tratten im Gesamtbetrage von Fr. 2320, weshalb Sprecher auf den 8. Januar verfügen könne und die Tratten seiner Zeit von ihm gehörig (debitamente) werden honorirt werden." Dieselben wurden nun in Umlauf gesetzt, ohne Accept des Caronti, weil sich dieser in früherem Verkehr mit Sprecher dies (durch Brief vom 27. Mai 1854) ausdrücklich verbeten hatte: „bloß bitte er sie," schrieb er damals, „nur 2 oder 3 Appoints zu machen, ohne Acceptation. In diesem Falle werden die Tratten beim Verfalle gehörig honorirt und bezahlt werden, auch ohne seine Acceptation, was er ihnen formell mit diesem seinem Schreiben

erkläre." Wirklich war damals dem gemäß gehandelt worden. Nur wenige Tage vor Verfall, am 4. Jan. 1855, unversehens, „prävenirt" Caronti den Trassanten, „daß ihm die Fonds für seine Dispositionen auf den 8. Jan. nicht gemacht worden seien und wohl auch nicht werden gemacht werden, er möge wo möglich die Wechsel aus dem Umlaufe ziehen; er könne sie nicht bezahlen, wenn sie ihm nicht die nöthigen Fonds dafür übermachen."

Dieser Eröffnung entsprach das Verfahren Caronti's bei Präsentation. Die eine Tratte von Fr. 500, und die andere von Fr. 320 honorirte er, für die andern wurde protestirt.

In beiden Instanzen wurde aber Caronti für die fehlenden Fr. 1500 mit Hinweisung auf die allgemeinen Grundsätze des Obligationenrechtes und die besondern handelsrechtlichen Normen und Uebungen haftbar erklärt, bei dem Obergericht unter folgenden Erwägungen:

— 2) daß die Entscheidung dieser Frage zunächst davon abhängt, ob das dem Kläger (Sprecher) geleistete Versprechen, den in den fraglichen Wechseln enthaltenen Zahlungsauftrag zu übernehmen und erfüllen, mit dem ernstlichen Willen sich hiedurch rechtlich verbindlich zu machen, und nicht etwa unter der Bedingung fortdauernder Solvenz des dritten, für dessen Rechnung der Beklagte zahlen soll, abgegeben worden sei, indem, wenn das Versprechen als bestimmt und unbedingt geleistet zu betrachten ist, sich von selbst versteht, daß eine rechtliche Verpflichtung daraus hervorgegangen und durch bloße Veränderung der Verhältnisse nicht untergegangen ist, daher, wenn dieses nicht angenommen werden wollte, der besondere Nachweis erforderlich würde, daß die Grundsätze des Handels- und Wechselrechtes ausnahmsweise in einem Falle der vorliegenden Art die Entstehung einer solchen Verpflichtung überhaupt ausschließen oder doch die bereits entstandene Verpflichtung wegen Eintrittes einer stillschweigend vorausgesetzten Resolutivbedingung wieder untergehen lassen;

3) daß nun schon der Wortlaut der betreffenden Stelle des Briefes vom 15. Nov. 1854: „weßhalb Sie auf den 8. Januar verfügen können und sie (die Wechsel) werden seiner Zeit, wie sich gebührt (debitamente), honorirt werden," dafür spricht, daß Beklagter ein bestimmtes und unbedingtes Versprechen, die Wechsel seiner Zeit zu zahlen, geleistet und nicht etwa bloß, wie behauptet worden ist, habe sagen wollen, er habe zwar einstweilen im Sinne, diese Wechsel zu honoriren, verzichte aber damit noch nicht auf das Recht, den definitiven Entscheid erst dann zu fassen, wenn die Wechsel in gewöhnlicher Weise ihm zur Acceptation eingesandt werden, — und diese Auslegung, gesetzt auch, der Brief für sich allein genommen lasse hierüber noch Zweifel übrig, wesentlich unterstützt und zur

Gewißheit erhoben wird, einmal dadurch, daß Beklagter schon früher in einem Verkehre ganz ähnlicher Art mit dem Kläger gestanden und mit Bezug auf früher von Kläger ebenfalls auf Rechnung der Gebrüder Molo auf ihn gezogene und dann auch wirklich nachher bezahlte Wechsel in dem Briefe vom 27. Mai 1854 (Art. 5) dem Kläger geschrieben hat, er werde die Wechsel beim Verfalle gehörig honoriren, auch ohne seine Acceptation, was er hiemit formell erkläre, sonach die Gewohnheit hatte, in dem betreffenden Verkehre formell verbindliche Zahlungsversprechen in dieser Weise abgeben zu wollen, und anderseits dadurch, daß der Brief vom 15. Nov. 1854 in unmittelbaren Zusammenhange steht mit einem am Tage zuvor geschriebenen Briefe, worin Beklagter gegen die Ausstellung der Wechsel, weil ihm Deckung von Seite der Gebrüder Molo mangle, Einsprache erhoben hatte, und nun, weil diese Deckung inzwischen zugesagt worden, die Einsprache widerruft, — in dieser Verbindung daher unzweifelhaft die ernstliche Willensmeinung des Beklagten ausdrückt, weil ihm die Deckung zugesichert sei, nun zahlen zu wollen;

4) daß ein solches Versprechen, obschon es allerdings eine wechselrechtliche Verpflichtung nicht begründen kann, doch auch nach den besondern Grundsätzen des Handels- und Wechselrechtes keineswegs als unwirksam oder doch als durch die fortdauernde Möglichkeit, Deckung zu erhalten, bedingt angesehen wird, indem

a. wenn Beklagter sich hiefür besonders auf den Wortlaut des §. 5 der Wechselordnung vom 16. Mai 1805 beruft, wonach mündliche oder durch Billets gegebene Acceptationen keine rechtliche Gültigkeit haben sollen, hierauf deßhalb nicht abgestellt werden kann, weil nach dem Zusammenhange dieser Gesetzesstelle der Sinn derselben unzweifelhaft nur der ist, es könne einer Acceptation, die in der bezeichneten Weise erklärt worden ist, nicht die rechtliche Wirkung einer wahren Acceptation beigemessen werden, diese nun aber in dem vorliegenden Falle auch nicht geltend gemacht und angesprochen wird;

b. anderweitige auf die vorliegende Frage bezügliche Bestimmungen in der Wechselordnung sich nicht finden, das von der Handelskammer eingezogene Gutachten aber eine ganz andere Frage als diejenige, auf welche es hier ankommt, nämlich die Frage, ob eine nicht auf dem Wechsel selbst geschriebene Acceptation wechselrechtlich zur Zahlung verpflichte, beantwortet und deßhalb nicht maßgebend sein kann;

c. die bedeutendsten Autoritäten im Gebiete des Handels- und Wechselrechtes

so Treitschke, Encyklopädie der Wechselrechte, I. 47,

Thöl, Handelsrecht, II. 162, 175,

Heise und Cropp, juristische Abhandlungen, II. 1, sich dahin aussprechen, daß das Versprechen des Trassaten, acceptiren zu wollen (was in dem hier vorliegenden Zahlungsversprechen offenbar inbegriffen ist) denselben zur Acceptation und im Entstehungsfalle zur Leistung des Interesse, aber nicht nach Wechselrecht, verpflichte und schlechtweg gegeben nicht etwa die Bedingung enthalte, daß die Verhältnisse dieselben bleiben, wie namentlich, daß der Dritte, für dessen Rechnung der Wechsel bezahlt werden soll, nicht vorher in Concurs falle, während die in letzterer Hinsicht entgegenstehenden Ansichten von Bender (Wechselrecht, I. 433) und Scherer (Rechtsfälle Nr. 3, S. 11) theils ohne nähere Begründung geblieben sind, theils auf der irrigen Voraussetzung beruhen, es könne der Mangel der Deckung auch da, wo der Wechsel, dessen Acceptation versprochen worden ist, unter Mitwissen und Einwilligung des Trassanten, für Rechnung eines Dritten, der die Deckung beschaffen soll, gezogen worden ist, zu einer Einrede gegen die Klage dienen, womit der Aussteller, der nicht selbst die Deckung zu geben hatte und den diese Einrede daher nicht berührt, das Interesse der Nichterfüllung des Versprechens verfolgt.

Spruch des Obergerichtes von Zürich vom 17. April 1856.
(Directe Mittheilung.)

XIV. Wechselrecht. Pfandrecht. Valuta. Gesetzesanwendung.

Rudolf Müller besaß von seinem Sohne Heinrich einen Sichtwechsel vom 26. Febr. 1855 für Fr. 3000 „Werth in Baar für meinen Handel" und pfändete auf Grund desselben am 2. April 1855. Am Tag darauf ward zu Gunsten eines andern Creditor für Fr. 2350 abermals gepfändet. Am 11. reichte Rudolf Müller seine Insolvenz-Erklärung ein und der Concurs brach aus. Rudolf Müller legte zur Feststellung seines Pfandrechtes 2 Empfangscheine des Sohnes für geleistete Baarvorschüsse vor, Beweis für Auslösung von 4 eigenen Schuldbriefen im Werthe von Fr. 4595. 75 die er dem Cridar zur Hinterlegung auf der Bank überlassen hatte, Nachweis einer Bürgschaft für Fr. 2130 zu Gunsten eines Hauses in Troyes, die der Vater mit Zinsen und Kosten tilgen mußte.

Das Wechselobligo wurde wegen Unwahrheit der Valutaangabe und Antedatirung angefochten, und das Pfandrecht, weil das Wechselobligo nur in der Absicht ausgestellt worden, um den schnellen Rechtstrieb und damit noch vor Abgabe der Insolvenzerklärung ein Pfandrecht zu erlangen, zuwider dem privatrechtlichen Gesetz, §. 1021: „Hat der Gemeinschuldner vor dem Ausbruche des Concurses in der Absicht, die auf dem Wege des ordentlichen Rechtstriebs angedrohte

Pfändung unwirksam zu machen, durch Einräumung von Wechselrechten und des damit verbundenen schnellen Rechtstriebs oder auf andere ähnliche Weise einem andern Gläubiger Deckung verschafft, so kann nach seinem richterlichen Ermessen der Concursrichter auch ein derartiges, den übrigen Gläubigern nachtheiliges Geschäft für ungültig erklären."

Derselbe erklärte es aber nicht ungültig, und zwar hinsichtlich der Bedeutung des Obligo in Erwägung:

1) daß das von H. Müller unterzeichnete an Ordre des Klägers gestellte Obligo nach Wechselrecht zu Herstellung derselben nicht hinreicht, da zugegebenermaßen die darin enthaltene Angabe der Valuta, „den Werth in baar für meinen Handel empfangen," unrichtig ist — und ferner die von den Beklagten behauptete und durch die Art und Weise, wie Kläger selbst das dem Wechselobligo zu Grunde liegende Schuldverhältniß nachweisen will, sehr wahrscheinlich gemachte Antedatirung des Obligos nicht bestimmt bestritten wird, — unter diesen Umständen aber, nachdem nur kurze Zeit nach der Ausstellung des fraglichen einem Wechsel an rechtlicher Wirkung allerdings zunächst gleichgestellten Obligos der Aussteller desselben in Concurs gerathen ist und ohne Zweifel schon bei Ausstellung des Wechselobligos das baldige Eintreten des Concurses vorgesehen, Kläger auch im nächsten verwandtschaftlichen Verhältniß zu dem Cridaren gestanden hat, so bedeutende Zweifel gegen die Realität des dem Zahlunganspreher des Cridaren zu Grunde liegenden Schuldverhältnisses sich ergeben, daß wenigstens dem Kläger selbst gegenüber die Creditoren als berechtigt gelten müssen, weitern Nachweis für die Forderung zu verlangen;

2) daß nun aber dieser Nachweis bis auf den von Kläger selbst heute noch geltend gemachten Betrag von Fr. 7817. 24 Rp. nebst Zinsen als wirklich geleistet zu betrachten ist, die theilweise erst spätere Begründung des Schuldverhältnisses aber darum nicht von wesentlichem Gewichte ist, weil die Beklagten selbst behaupten und Kläger auch so viel als zugibt, es sei das Wechselobligo antedatirt, somit auf das Datum des Obligo nicht abgestellt werden kann und vielmehr, wenn die jedenfalls kurze Zeit nach diesem Datum erfolgte Begründung eines Schuldverhältnisses in einem Betrage, der völlig genau damals nicht wohl ausgemittelt werden konnte, demjenigen das Obligo aber beinahe gleichkommt — und ferner der Umstand, daß Kläger unter obwaltenden Verhältnissen mit Sicherheit voraussehen konnte, daß er für die Auslösung der Schuldtitel und die Bürgschaft selbst definitiv werde einstehen müssen, ins Auge gefaßt werden, es nicht wohl einem Zweifel unterliegen kann, daß die Ausstellung des Wechselobligo wirklich mit Bezug auf dieses Schuld-

verhältniß und zu dem Zwecke, Deckung dafür eher erlangen zu können, geschehen sei;

3) daß, wenn hienach als hergestellt gelten muß, daß der Ausstellung des Wechselobligo eine reelle Schuld wirklich zu Grunde liege, aus der Unrichtigkeit sowohl des Datums als der Bezeichnung der Valuta-Ungültigkeit des Wechselobligo bei dem Mangel einer positiven Gesetzesbestimmung, welche diese Folge androhen würde, nicht hergeleitet werden kann.

II. Auch das Pfandrecht erklärte das Obergericht für gültig und mit dem Gesetze nicht im Widerspruche,

weil in dieser Hinsicht, obschon allerdings sowohl die Pfändung als die Eröffnung des Concurses vor dem 1. Heumonat 1855, als dem Tage, an welchem das 4te Buch des privatrechtlichen Gesetzbuches eingeführt worden ist, statt gefunden haben, die §§. 1019—1021 des privatrechtlichen Gesetzbuches doch auch für diesen Fall als maßgebend zu betrachten sind, da dieselben dem weitaus größten Theile ihres Inhaltes nach dem bereits früher geltenden lediglich auf der Praxis beruhenden Rechte entsprechen, und soweit sie, wie namentlich §. 1021, neues Recht enthalten, wie besonders aus der dem richterlichen Ermessen hier eingeräumten Cassationsbefugniß hervorgeht, auf einem Interesse öffentlicher Art beruhen, welches nach dem muthmaßlichen Willen des Gesetzgebers sofortige Anwendung der Bestimmung auf alle nunmehr dem Richter vorliegenden Fälle dieser Art gestattet;

— nun aber aus den §§. 1020 und 1021 und dem Zusammenhange, in dem dieselben zu einander stehen, zu entnehmen ist, daß die Deckung einer wirklich vorhandenen Schuld durch Einräumung von Pfandrechten, auch wenn dieselbe zu einer Zeit geschieht, in der sowohl der Schuldner als der Gläubiger die Wahrscheinlichkeit eines nahen Concurses bereits voraussehen konnten, zunächst für zulässig und durch die übrigen Creditoren nicht anfechtbar betrachtet wird, die Bewerkstelligung dieser Deckung aber durch Einräumung von Wechselrechten und des damit verbundenen schnellen Rechtstriebes, wie dies in dem vorliegenden Falle geschehen ist, oder auf andere ähnliche Weise nur dannzumal von dem Concursrichter nach freiem richterlichem Ermessen soll für ungültig erklärt werden können, wenn der Gemeinschuldner dabei beabsichtigt hat, die auf dem Wege des ordentlichen Rechtstriebes zu Gunsten eines andern Creditors angedrohte Pfändung dadurch unwirksam zu machen, so daß, da in dem vorliegenden Falle nicht einmal behauptet wird und auch aus dem Conkursprotokolle nicht hervorgeht, daß zur Zeit der Ausstellung dieses Wechselobligo und der Pfändung der Schuldner von einem andern Creditor mit dem ordentlichen Rechtstriebe auf Pfändung betrieben gewesen sei oder eine solche Betreibung erwartet und unwirksam zu machen gesucht habe, die Bedingungen der

Zulässigkeit einer solchen Cassation nach richterlichem Ermessen nicht vorhanden sind und das Pfandrecht nicht als ungültig erklärt werden kann.

Spruch des Obergerichtes von Zürich vom 18. März 1856.
(Directe Mittheilung.)

---

2. Criminalrecht.

XV. Todtschlag. Vorsätzlichkeit. Provocation. (Proceß Degiorgi *).

Am letzten Tage des Carnevals zu Locarno, am 20. Febr. 1855, ging anfangs Nachts Antonio Janner, genannt Boschino, mit Martino Pioda (Liberale) in das Cafe Agostinetti, jeder mit einer Fahne, die gedient hatte, die Bühne einer Musikbande zu zieren. Das Cafe, von etwa zehn Schritten Breite und ebenso tief, war voll Leute. Janner und Pioda tranken Rhum, als Mosi (ein Conservativer) ihnen ein anderes Glas dieses Getränkes anbot, das sie annahmen. Mosi sagte zu dem Pioda: ob er den Muth habe, die Fahne in die Höhe zu halten und Lebehoch zu rufen. Pioda that es, wie er sagt, ohne zu rufen; Mosi ergriff dieselbe, Boschino nahm sie aber sogleich wieder aus seiner Hand und beide entfernten sich. Als die Beiden auf der Treppe waren, wurde von der einen Seite gerufen: „Dreck den Langohren" (Spottname der Conservativen), und, wie die Beiden behaupten, vom Zimmer aus: „Nieder mit den Liberalen." Anderes kam nicht vor. Janner sagt: „Mir schien, daß die Leute in dem Cafe lustig waren."

Diesen Vorfall zeigte im Theater Jemand um 7 Uhr dem Stadtvorsteher, Advocat Felice Bianchetti, an, der sich sofort in das sogenannte Schweizercafe der Brüder Romerio begab, wo, gemeinsam mit den Bezirksbeamten, er den Cecchino Degiorgi, einen besonders lebhaften Liberalen und großen, starken Mann, herausrufen ließ, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Denn schon wiederholt waren bei dem Beamten von den Gebrüdern Franzoni Klagen eingelaufen über nächtliche Unruhen, die Degiorgi vor ihren Wohnungen durch Rufen: „Tod den Franzoni," angerichtet habe. Derselbe zeigte jedoch wenig Lust, Gehör zu geben und trat sogleich

---

*) Mehrere diesen Proceß betreffende Actenstücke und die gedruckte officielle Ausfertigung des Urtheils erster Instanz verdankt die Redaction der Güte des Herrn Oberst Kurz, der in dieser Sache bekanntlich das Möglichste that, um dem Rechte zum Durchbruch zu helfen.

wieder in das Cafe ein, wo viele Leute waren. Noch beunruhigter eilte Bianchetti in das Cafe Agostinetti und rief hier seinen Collegen, Advocat Albert Franzoni, heraus, um ihn zu bewegen, daß er mit seinen Freunden das Cafe verlasse. Oben an der Treppe traf er diesen, ward von ihm höflich empfangen, in ein Zimmer des obern Stockes geleitet, wo der Vorsteher eben angefangen hatte, ihm seinen Wunsch recht eindringlich vorzutragen, als unten Lärm ausbrach und schon die Treppe und die Hausfluren erfüllt waren.

Franzoni voraus, Bianchetti nach. Aber schon in Mitte dieser Menge glaubt Bianchetti in einem Manne von großer Gestalt den Degiorgi erkannt zu haben. Von nun an verändert sich das Bild in tausend Wechselgestalten. Aus der Thür, welche zum Hotel Magoria führe, aus welcher hervor ihm Advocat Franzoni zuerst entgegengekommen war, oben an der Treppe des ersten Stockes, glaubt er Leute mit langen Stöcken gesehen zu haben; von unten herauf drang eine Bande, welche nach Degiorgi, „ihrem Degiorgi," schrieen, der „verwundet und ermordet sein soll." Wirklich sah Bianchetti auf dem Gange des ersten Stockes, zwischen Cafe und Treppen, mitten unter dem Hin- und Herdrängen, den unglücklichen Mann am Boden liegen. Gleichzeitig bemerkte er wieder den Advocat Franzoni am Kopfe verwundet, dabei ebenso den Advocaten Rusca und weiter hinten den Dr. Franzoni. In diesem Augenblicke warf sich der muthige Bianchetti gegen die Franzoni, drang in sie, das Haus zu räumen, und nach etlichem Zaudern gelang es ihm, sie und ihre Angehörigen sicher auf die Straße zu bringen, indeß der Regierungscommissär das Mögliche that, um die auf das Höchste gestiegene Aufregung zu dämmen und weiteres Blutvergießen zu hindern.

Degiorgi hatte nämlich in das Schweizercafe seine Freunde berufen und ging mit ihnen dann ins Cafe Agostinetti, wie diese erzählen, „in der Absicht, um nachzusehen, ob darin Leute seien, welche die Beleidigung, die früher seinen Genossen angethan worden sei, erneuern würden?" An der Thür des Cafe Agostinetti traf Degiorgi den mit Bianchetti gekommenen Stadtrath Rusca, der ihn bat, nicht hinaufzugehen, da es nicht klug sei, und ihn mit lauter Stimme beschwor, es nicht zu thun. Degiorgi, ohne darauf du hören, stieg mit dem Buchdrucker Luigi Bizzozero und noch Zweien oder Dreien die Treppe hinauf, trat ins Cafe, schreiend: chi e che insulte i nostro amici, führte einen Schlag auf dem Cafewirth, gerieth nun sofort ins Handgemenge, wobei Degiorgi den Stock, die Franzoni, als sie darein verwickelt wurden, die Fäuste, Albret dann später einen Stock, Bizzozero den von der Maskerade mitgebrachten Säbel brauchte. Nach wenigen Minuten trof der Advocat Franzoni von Blut. Einen Zimmermannszirkel, wenn

nicht einen Dolch, gebrauchte Molo, ebenfalls Freund Degiorgi's. Welche andere Waffen außer Stöcken gebraucht wurden, ist nicht sicher ermittelt.

In dem anstoßenden Hotel Magoria waren Frauen und Kinder der Franzoni und ihrer Freunde zur fröhlichen Mahlzeit und zum Balle versammelt.

Degiorgi ward schwerverwundet aus dem Kampfe getragen, den er angezettelt hatte, und starb nach wenigen Stunden. Seine Parthei erklärte diese Handlung als vorsätzlichen Todtschlag, die erste Instanz ebenso, mit folgender Begründung *):

Ritenuto che la morte del Degiorgi, il quale risulta dalla perizia dei medici delegati Galli e Pasini aver riportato 11 ferite, proviene dalla ferita alla regione temporale destra che fu giudicata mortale, laddove non si riscontra nelle altre questo carattere sebbene potessero, per infiammazione che poteva sopraggiungere, recare la morte anche alcune altre;

Visto che giunto Degiorgi in caffè, e pronunciate appena da lui le parole: *Chi è che insulta i miei amici*, vi seguì subito mischia, nella quale Degiorgi ripetutamente si lamentò di essere stato ferito, e che poi sortendo egli dal caffè, e avviatosi verso la scala fu di nuovo assalito sul corritoio, e là riportando nuove ferite cadde, e poche ore dopo spirò;

Ritenuto che, non trattandosi di prova per confessione nè per testimoni, ma di prova emergente dal concorso delle circostanze, devonsi considerare tutti gli indizi non isolatamente, ma nel loro complesso, come all' art. 192 di Procedura Penale, e la prova dei medesimi può raggiungersi anche non un sol testimonio, giusta gli articoli 133, 190, §. 1º e 2º Procedura Penale, e che può fornire indizio anche la deposizione dei complici giusta l'art. 125 Procedura stessa;

Considerando che il movente per la uccisione Degiorgi sarebbe il vantaggio che il partito politico contrario a quello cui apparteneva il Degiorgi si riprometteva di ottenere colla scomparsa di questo cittadino che era influentissimo nei comizi e fuori;

---

*) Jeden Punct dieser Begründung verfolgten schrittweise und unerbittlich die „lettere d'un imparziale" pp. 26 ff. Viele Auszüge aus dem Acten, die in diesen Ritenutos nirgend betrachtet erscheinen, theilen mit die „Considerazioni sul processo Degiorgi." Lugano 1856. Wir haben hier weiter Nichts mitgetheilt, weil aus dem Wortlaut des zweiten Urtheils der Werth des ersten gänzlich beleuchtet erscheint und doch Alles unvollständig wäre. — Die vorangehende Zusammenstellung der Thatsachen ist ausschließlich aus dem Verhöre des Syndicus Bianchetti und der Gegner der Franzonis genommen.

Considerando che non volendo, e forse trovando difficile, procurare la uccisione del medesimo nei modi comuni col mezzo di sicari o simili, speravasi che questo cittadino, di carattere coraggioso ed uso a girare nei siti pubblici, avrebbe facilmente fornito occasione alla sua uccisione senza dare l'apparenza d'un assassinio degli ordinari, che avrebbe sul partito dell' opposizione gettato maggior sospetto e disonore;

Considerando che l'opposizione, adunandosi in siti dove Degiorgi usava andare specialmente in certi tempi, si ripromise che sarebbesi presentata l'occasione di disfarsi di questo competitore dando le apparenze non di un assassinio, ma di un omicidio a necessaria difesa, preparando le cose in maniera che essa figurasse aggredita, quando invece attendeva per fornire l'occasione con delle indirette e clandestine provocazioni a distruggere il temuto competitore;

Considerando eruirsi dal complesso delle circostanze che era nel desiderio degli avversari del Degiorgi che esso avesse a scomparire dalla scena, qualunque fosse il modo, perchè dalla sua scomparsa speravano ottenere vantaggi nell' andamento della politica locale, se non anche del Distretto, e sopratutto ne' comizi elettorali, avendo egli grande influenza, come lo affermano più testimoni giurati; qual desiderio e vantaggio emerge da molteplici atti precedenti, ed il proposito di procurarsi l'occasione di uccidere Degiorgi emerge tra altro dai fatti del 18 e 20 febbraio;

Considerando che degli sforzi dell' opposizione a questo intento fanno fede in processo: *a)* Gl'insulti fatti alla casa del Degiorgi dai fratelli Franzoni, Rusca avv. Giuseppe, ed altri loro amici la sera del 17 settembre 1853, quando reduci da Ascona passarono pella contrada Borghese schiamazzando e picchiando col bastone alla porta della di lui casa. *b)* Le lettere anonime fatte pervenire a Degiorgi, di cui tre sono dedotte in processo; della gravezza e frequenza delle quali lettere attestano tra altri i testi giurati Simona Francesco Antonio, Bagatti Pietro Maria, commissario Zesi, Guglielmoni Francesco, Deagostini Giosuè e Rusca Battista; *c)* Le esternazioni fatte qualche tempo prima da Luigi Bianchetti nell' osteria Sardi, *che essi*, i frequentatori del caffè Agostinetti, *non avrebbero molestato nessuno, ma se qualcuno avesse fatto qualche scherzo avrebbero tirato a terno secch, fosse anche stato Francesco Degiorgi*, espressione consonante con quella detta dallo stesso Bianchetti nel pomeriggio del 20 febbraio in caffè: *che se veniva Francesco Degiorgi gli volevano dare addosso a terno secch; d)* Le esternazioni di Frizzi Martino: *quando abbiamo giù il Cecchino, gli altri con una scopa li scopiamo via tutti; e)* L'offerta fatta da Pietro Resseghini di una somma di denaro a Guglielmo Caporgno se vo-

leva uccidere il Consigliere di Stato Pioda, il commissario Zezi e Francesco Degiorgi, consigliandolo a recarsi dopo a Roma dove sarebbe stato sicuro e troverebbe di che camparsela bene senza tornare più in questi paesi; deposizione che acquista maggior credibilità dal fatto della fuga del Resseghini seguìta subito dopo la catastrofe del Degiorgi e dalla deposizione di Giosuè Deagostini che riferisce la confidenza a lui fatta da Degiorgi nel penultimo giorno di carnevale: che era stata persona di recente ad avvertirlo di tenersi in guardia che volevano ammazzarlo;

Considerando che il luogo ove i conservatori speravano più probabilmente attirare il Degiorgi e provocarlo a mettersi in disugual lotta con loro, non senza però conservar le apparenze di aggrediti, come rilevasi a pag. 817: *Prima di dar via ricordati di cattar su*, parole dette dall' Alberto Franzoni ad uno di Minusio, risulta essere precisamente i locali del caffè Agostinetti e dell' albergo Magoria, perchè là tenevano frequenti e numerose adunanze, à facevasi convenire gente estranea al paese di bassa condizione, tra cui uomini di perduta fama ed armati, là facevansi delle cene, là pronunciavansi discorsi incitanti la turba, là insomma si disponevano a ricevere Degiorgi, tal che lo stesso Degiorgi ebbe a riclamare giù volte per questi convegni presso l'Autorità civile;

Considerando che il Degiorgi fosse particolarmente preso di mira e la di lui vita fosse insidiata e posta a pericolo, il che appare: 1. Dall' avviso recato dall' arrotino Antonio Schira al Degiorgi nel 1853 di andare guardingo principalmente nei giorni di mercato, perchè durante la distribuzione dei premi del tiro distrettuale in Locarno sentì due individui, che non conobbe, dire (allorchè Degiorgi sollecitava i carabinieri ad ordinarsi e porsi in marcia) *ti ghè più poch de gridà;* 2. Dalla raccomandazione fatta da Piezzi Francesco a Degiorgi di stare sulle vedette, avendo egli udito, pargli nell' ultimo mercato di settembre 1855, da due individui, pure sconosciuti, dire fra loro sulla piazza di Locarno: *se Cecchino Degiorgi non la finisce, la passerà male, poichè andando a gridare alla porta or dell' uno, or dell' altro, gli anderà male;* 3. Dalla comunicazione da Caporgno Guglielmo fatta al Degiorgi, 7 od 8 giorni prima del 20 febbraio, del mandato offerto ad esso Caporgno dal Resseghini e del conseguente suo timore che altri accettasse quel mandato; 4. Dal fatto che vi era una persona in agguato in cima alla scala del caffè la sera del 6 gennaio, la quale scomparve all' apparire del Degiorgi che era in compagnia dell' avv. Marconi, e dall' essere entrati subito dopo di loro in caffè tre di Minusio chiamati, a detta del Filippelli, dal vicino albergo ov' erano a cena, dal caffettiere Agostinetti (Vedi deposto Marconi); 5. Dall' avviso recato il 3 febbraio 1855 da Filippelli Giovanni, e la sera stessa

del 20 da Frizzi Gio. Battista al Degiorgi di starre in guardia perchè dal reclutamento di gente che si faceva in Minusio e dal convegno di questa di notte in Locarno nel caffè Agostinetti e nell' albergo Magoria, sospettavano gliene dovesse venire del male, tanto più che il Filippelli vide che alcuni erano armati. 6. Dalle parole di Frizzi Martino a Filippelli, quando questi rifiutandosi all' invito di lui di far parte della società che frequentava di notte il caffè Agosinetti, gli diceva: *Tu hai forse paura del Cecchino; ma che timore devi tu avere se noi siamo in tre contro un solo?* 7. Da quelle di Bianchi Martino dette pure a Filippelli nella anzidetta occasione dell' invito che gli si faceva la sera del 2 febbraio in Minusio avanti alla così detta Cappelletta dei Frizzi: *se è del Cecchino che hai paura, io lo prendo da me solo e lo sbrano, e voi altri pensate a prendere gli altri;* 8. Dalla relazione che il Giacomo Frizzi fece al medesimo Filippelli quando gli narrava tra altro che, trovandosi una sera al caffè con altri e visto il Degiorgi venire un momento in mezzo a loro, esso Frizzi pose una mano sopra lo stilo che teneva nella tasca sinistra del marsinotto e soggiunse: *che se Degiorgi avesse fatto o detto qualche cosa, gli avrebbe dato subito una stilettata e che gli altri erano lì preparati anch'essi a far la loro parte,* il Martino Frizzi diceva: *se Degiorgi in quella sera si moveva sarebbe stata l'ultima sera per lui;* 9. E dalle parole di Frizzi Martino, già riferte: *quando abbiamo giù il Cecchino, ecc.*

Le quali relazioni vengono confermate in parte dal deposto del teste avv. Marconi e dal fatto che i nomi di Frizzi Giacomo fu Giuseppe, Frizzi Martino fu Giacomo, Mondada Giovanni, Frizzi Martino detto *Bianco Marzocco*, Mondada Gio. detto *Dress*, e Leoni Vittore, trovansi registrati sul portafogli del Degiorgi di suo proprio pugno sotto la data del 3 febbraio; 10. Dal presentimento che il suono di tante minacce ed avvisi finì per ingenerare nel Degiorgi che o presto o tardi l'avrebbero finita con lui, talchè essendosi egli il sabbato ultimo di carnevale incontrato colla sig.ª Lucia Soldati innanzi alla bottega del falegname Bezzola, le disse in confidenza: *Sa, signora Lucia, che c'è chi mi voul fare la pelle?*

E si espresse pure in questo senso: *o presto o tardi me la faranno*, quando Giugni Andrea, il mattino del 19 febbraio gli narrò quanto aveva osservato avvenire nell' adunanza, tenutasi la sera prima nell' albergo Magoria, e che da alcuni giorni gli andava annunciando che temeva che in quella adunanza si facesse congiura alla sua vita e gli si preparasse uno dei soliti biglietti *(alludendo alle lettere anonime);*

E a Giosué De-Agostini più volte confidò che si tendevano insidie alla sua vita, argomentandolo dalle lettere anonime e dagli avvisi amichevoli che riceveva, al che il teste consigliandalo a te-

nersi in guardia, poichè si vociferava infatti che la sua vita fosse in pericolo, il Degiorgi soggiungeva: *pazienza per me, ma mi dispiacerebbe per i miei poveri figli.* 11. Dalle cautele colle quali soleva procedere Degiorgi da qualche tempo di non più girare di notte da solo, nel presentimento: *che presto o tardi gli si sarebbe, come suol dirsi, fatta la pelle.*

E da oltre un mese innanzi al 20 febbraio andava guardingo la notte, raccomandando a chi lo accompagnava di non abbandonarlo, e se sugli angoli vedeva qualche oscuro, voleva, prima di passare oltre, verificare se fosse qualcuno appostato, dando con ciò a divedere di essere persuaso della realtà del pericolo in cui la sua vita era posta. 12. Dalle carte e dai segreti che confidò alla moglie pochi giorni prima che fosse reso vittima, segreti e carte che altrimenti confidar non doveansi che al letto di morte, e dall' aver disposto di sue cose, talchè la moglie visse da quel dì in continuo timore ed agitazione. 13. Dal commoversi che fece il Degiorgi quando il mattino del 19 febbraio udì da Giugni Andrea la relazione di quant' era avvenuto la sera innanzi all' albergo Magoria.

Considerando che i frequentatori del caffè Agostinetti nell' ultimo giorno di carnevale, più che in qualsivoglia altro tempo, attendessero in quello o nei locali dell' albergo Magoria il Francesco Degiorgi, del che fanno prova: *a)* La riunione di gente d'ogni classe e condizione, che senza uno straordinario motivo non si sarebbe così intimamente accomunata. *b)* L'apprensione di Nessi Giuseppe, Giovanetti Pietro, Nessi Francesco, tutti testimoni, che avessero in quel giorno a succedere dei disordini, giudicandolo dalla attitudine degli accolti nel caffè Agostinetti e nell' albergo Magoria, e dal movimento insolito che vi regnava. *c)* Gli atti di provocazione ed insulti allo stesso Degiorgi ed a' suoi amici, come la palla di neve gettata dall' Alberto Franzoni, nel pomeriggio del 20 febbraio, dalla loggia del caffè Agostinetti al Degiorgi che passava nella sottoposta piazza, sicchè questi ebbe a dire: *non ischerzino perchè se cominciano essi, allora è inutile;* le parole dette dallo stesso Franzoni in quello stesso dopo pranzo ad Orazio Mariotta, detto *batello*, amico a Degiorgi, *dove vai tu, razza di cane?* — non che l'insulto fatto ai due individui che presentaronsi in caffè con piccole banderuole, colle parole, *oh che bandiera stracciata o (sbattata)*, e il fatto d'averli poi inseguiti fuori del caffè. *d)* L'affaccendamento dell' avv. Alberto Franzoni per impedire che fossero inseguiti in istrada quei delle bandiere, e le sue parole, *non fate pubblicità in istrada, aspettate che vengano disopra*, e in questo mentre si sentirono due o tre altri provenienti dalla piazza a gridare *andremo o andiamo a prendere i bastoni*, quindi il contegno dei fratelli

Franzoni che metteva in apprensione gli astanti. *e)* La precauzione usata, per non ingenerare sospetto, di far ritirar parte della gente ch'era in caffè, e infatti fecero ritirare nella cucina del caffettiere cinque o sei di Brione o di Minusio, alcuni dei quali condotti fuori dalla porta dall'Alberto Franzoni, dal qual fatto e dalla quantità di persone anche il Galli Giuseppe ne inferì che qualche cosa fosse in aria, e il Giugni Andrea correva per avvertirne il Degiorgi. *f)* La esternazione di Ottavio Pusterla (suocero al caffettiere Agostinetti): *questa sera non mi pare doversi tenere aperto il caffè troppo tardi, ma di doverlo chiudere verso le 9½ alle 10*, lo che fa credere che anch'egli sospettasse dei guai. *g)* L'avviso recato in caffè da tre individui di Minusio della venuta di Degiorgi, non appena poterono nel caffè Romerio accorgersi della di lui intenzione di andare al caffè Agostinetti, ciò che spiega il fatto, che alcuni di Minusio si accostarono al caffè Agostinetti per parlare agli avvocati Franzoni e Rusca, in modo che il primo disse: *se vogliono venire che vengano, noi siamo preparati.* *h)* Le esternazioni fatte da certo Perucchino a Lorenzo Pelloni, quando in quel pomeriggio si facevano condurre a Magadino dal barcaiuolo Orazio Mariotta e sua moglie: *Questa sera deve succedere qualche cosa a Locarno, ho fatto male a non restarvi.* *i)* Le parole dette dai fratelli Remonda a Paolo Merlini qualche tempo prima del 20 febbraio: *Faccia piacere a dire al signor Cecchino che il conto lo pagheremo l'ultimo giorno di carnevale;* qual conto è tuttavia impagato. *j)* La esternazione fatta in Pedemonte circa due ore prima della catastrofe da Antonio Bagatti, giovinetto di 12 anni: *Questa sera, può essere, ammazzano il Cecchino Degiorgi, ma pure questa sera lo ammazzano proprio:* la singolarità della quale espressione, attestata da Celestino Pimpa, da sua moglie e da sua figlia, produsse profonda impressione il mattino seguente quando la fama recò l'infausto annuncio che Degiorgi era stato assassinato. E indagata la ragione dell'asseveranza del Bagatti ad annunciare che il Degiorgi sarebbe caduto in quella sera, ne risultò aver egli udito l'ultimo giorno di carnevale, durante la distribuzione del risotto sulla piazza di Locarno, il Giacometti Battista dire: *Questa qui è l'ultima festa che sta al mondo il Cecchino Degiorgi;* esternazione che il Giacometti dapprima negò, e che poi ammise rivelando alla sua volta di averla udita de Luigi Rossi, 10 o 15 giorni prima del 20 febbraio; e Rossi pure, dapprima negativo, finì col confessare d'aver quelle parole pronunciate, dal che trapela il disegno di disfarsi del Degiorgi l'ultimo giorno di carnevale, tanto più che dopo la catastrofe il Rossi non temette di ripetutamente affermare: *si, si, se non lo avessero ammazzato lo ammazzerebbero ancora, o se non l'avessimo ammazzato lo ammazzeremmo ancora.* (Pag. 1531 e 1534 del processo). Il quale indizio vieppiù

si avvalora dalla circostanza che Rossi, enunciando che Degiorgi sarebbe spento, particolarizzava il luogo che esser doveva il teatro del miserando avvenimento, *o il caffè Agostinetti o l'albergo Magoria.* l) Le parole dette da Venanzio Bianchi a Giugni Battista un istante prima che arrivasse Degiorgi: *Tu mi hai salvata la vita una volta a Solduno, guardo ch'io non debba poi salvarla a te.*

Considerando che a dar peso alla prova di premeditazione sta in atti che lo Schira Antonio, arrotino, diede al libraio Rusca Francesco tre stili per farvi il fodero, pochi giorni prima del 20 febbraio, raccomandandogli d'allestirli subito, i quali furono da lui restituiti allo Schira (unitamente ad altri due già prima commessi), qualche giorno dopo la consegna degli ultimi due stili, poichè per deposto di Francesco Rusca e Bizzozero Luigi, egli avrebbe allegato doverli mandare ad Intra, mentre nelle sue deposizioni nega di averne fatto smercio all' estero;

Considerando che ai convegni che si tenevano e al caffè e all' albergo si facevano pure intervenire persone armate, come lo provano: 1. Il deposto del sacerdote Don Agostino Muralti per relazione avuta dal Prevosto Chiara, non negata da quest' ultimo. 2. L'esternazione di Frizzi Giacomo a Filippelli: *Non devi aver paura, anche noi abbiamo coltelli, stili e pistole sempre sopra di noi.* 3. E quelle di Frizzi Martino: *Vieni là anche tu che là troveremo tutto quello che fa bisogno, armi e il resto.* E infatti per indurlo ad unirsi alla loro società gli mostrò il primo una pistola a due canne affatto nuova, ed il secondo uno stilo che sfoderò, e, ponendolo in tasca, disse, accennando colla mano alle tasche: *Qui poi c'è qualche cosa d'altro.* 4. La relazione dell' avv. Marconi, che trovandosi una sera dei primi di gennaio nel caffè Agostinetti assieme al Degiorgi, e presenti colà tre individui di Minusio, vide a sporgere fuori ad uno di loro l'impugnatura o il calcio di una pistola, e ne diede avviso al Degiorgi, il quale, verificato il fatto, vide anzi ad un altro uno stilo. 5. La relazione del testimonio Sasselli che assevera essere il Mosi abituato a portar armi ed avergliene egli stesso più volte vedute. 6. La deposizione di Martino Degiorgi, che assicura avere in quella sera veduto in mano al Chiara uno stilo. 7. I falcini veduti in mano ad alcuni di quelli che erano in cima alla scala ad impedire l'accesso a chi veniva in soccorso del Degiorgi. 8. Il deposto del prevenuto Capetti Giuseppe, che asserisce aver raccolto, dopo la mischia, uno stilo in cima alla scala, che prima aveva veduto in mano ad uno che fuggiva, circostanza corroborata dalla deposizione del teste Bernasconi Luigi, il quale accenna pure essergli sembrato d'aver veduto scintillare come un pugnale per aria in mano a persona che fuggiva verso la scala, dove si fram-

mischiò colla gente armata di bastoni, pag. 567. 9. La pistola e lo stilo rinvenuti sulla persona del notaio Antonio Schira, prevenuto, all' atto del di lui arresto. 10. Il fatto dei tre colpi di stilo portati alla spalla diritta alla guardia Pagani che n'ebbe forati gli abiti, cioè il cappotto, l'uniforme, il gilet, la brettella di cuoio e la camicia. 11. Le undici ferite indotte al Degiorgi, prodotte tutte da armi taglienti e pungenti, come si eruisce dai rapporti dei medici delegati Galli e Pasini, datati 21 e 23 febbraio.

Considerando che la presunzione che il por piede del Degiorgi in quella sera nel caffè Agostinetti fosse per riescirgli funesto, si eruisce: Dal timore che n'ebbero gli amici suoi avv. Pietro Romerio, Rusca Luigi e Commissario Zezi, i quali perciò si studiarono di dissuadernelo, e dal pressante invito che Pioda Gio Battista fece a Degiorgi in caffè appena che questi ebbe pronunciate le parole *chi insulta ecc.*, perchè escisse di là, dandogli ad un tampo una scossa col braccio come per meglio eccitarlo a sortire;

Considerando che provano di una trama precedentemente organizzata: L'avventarsi di parte della gente presente in caffè come un' onda contro il Degiorgi non appena egli proferì le parole *chi ecc.*, mentre altri sortivano per portarsi ai luoghi loro designati; — L'accorrere simultaneo di tutti quelli che erano nell' albergo Magoria a cena, all' annuncio che era insorta lite in caffè, e trovarsi essi istantaneamente muniti di grossi bastoni che si passavano l'un l'altro = il collocarsi, un polso di loro, in cima alla scala per impedire che altri salissero per la medesima in soccorso = la circostanza che frattanto al grido di quella gente si era chiusa la porta dell' albergo perchè nessuno per di là entrasse = l'organizzarsi in cima alla scala in due ranghi, di cui il primo con legni più corti ed il secondo con bastoni più lunghi = l'aver potuto fornirsi istantaneamente di legni regolarmente tagliati con sega, mentre consta che di tal sorta di legni non eran provveduti nè l'albergo nè il caffè = le grida incitatrici *all' armi! all' armi! degh! degh! è ora di finirla*, talchè Santino Torrani avvisò Degiorgi, già incominciata la mischia, di non escire di fuori chè vi era tradimento = l'accanimento con cui si insisteva nella lotta contro Degiorgi già ferito = finalmente il quietare istantaneo e concorde delle offese appena egli caduto, come se colla sua caduta fosse compiuto l'intento di tutti, mentre avevano fino allora resistito ai replicati ordini dell' Autorità locale di cessare il tumulto e di ritirarsi = tutto questo insieme dimostra non potersi altrimenti averne spiegazione che pel fatto di una trama precedentemente organizzata e disposta; al che si arroge:

L'allontanamento dal luogo della tragica scena di Rusca Luigi mediante una forte spinta che lo cacciò fino alla scala, e della guardia Pagani mediante replicati colpi di stilo, come è sopra accennato; lo che evidentemente dimostra che non si volevan testimoni presenti al delitto;

Considerando che le minacce allegate dai fratelli Franzoni per giustificare la straordinaria e continua chiamata di gente estranea al paese, siccome a difesa, risultano prive di fondamento, chè anzi i medesimi fratelli Franzoni finirono da ultimo per dichiarare di averle avute in conto di dicerie, cui essi non prestavano fede;

Considerando che tutto il contegno di Francesco Degiorgi antecedentemente al giorno fatale, e fino al momento che si recò al caffè Agostinetti, appalesa che egli non avesse mai avuto intenzione di offendere o provocare i suoi avversari; che anzi, mentre egli era dolente di sapere che si tramava alla sua vita, si lusingava ancora che dessi non sarebbero stati tanto perversi da compiere sì enorme delitto, e quindi non v'era da parte dei frequentatori del caffè Agostinetti nessuna ragione a premunirsi d'armi o d'altro a difesa;

Considerando essere men vero che Degiorgi entrando in caffè fosse accompagnato, come sostiene la difesa, da molti suoi amici, avvegnachè un solo testimonio in processo (Angelina Albertoli, domestica del prevenuto avv. Alberto Franzoni) assevera questo fatto; ma è a ritenersi che essa abbia confuse insieme le persone giunte in caffè con Degiorgi con quelle sopravvenute più tardi, quando Degiorgi era già ferito, mentre, per deposizioni giurate tra altre dell'avv. Pietro Romerio, del municipale Rusca (i soli che trovavansi alla porta d'ingresso ai locali del caffè), di Saglini Constanza, Degiorgi Martino, Bizzozero, Perpellini, Mella-Malvati, Borghetti, Bertola, Macocchi Giuseppe, Macocchi Antonio, Battista Colombo, Frizzi Tommaso, Junghi, Belgeri, Martinoni Bernardo, risulta che Degiorgi entrò in caffè, chi dice da solo, chi seguìto da soli due o tre, e chi da tre o quattro suoi compagni;

Considerando che quando nel caffè intervennero vari altri, non fu all'atto che entrò Degiorgi, ma alcuni minuti dopo, cioè quando il rumore del parapiglia e l'allarme dato li chiamò dalli vicini caffè ed osterie;

Considerando che dalle precise deposizioni Romerio avvocato e Rusca Luigi, municipale, sull'intenzione del Degiorgi, rilevasi che Degiorgi avesse voluto andare in caffè senza intenzione di nuocere;

Considerando che se l'intenzione Degiorgi fasse stata quella di aggredire non si sarebbo presentato con soli tre o quattro, ma accompagnato da molti che potevano essere a sua dispositione, e che si trovavano nel caffè Romerio, nelle osterie Lucchini, Gu-

glielminetti e della vedova Fanciola, ciò che era a conoscenza di Degiorgi;

Considerando che oltre a non risultare essere armati quelli che accorsero, rilevasi che non lo fossero dalle circostanze che nessuno fra gli imputati che trovavansi nel caffè e nell'osteria Magoria quella sera riportò ferite di arme tagliente e pungente, mentre solo ne riportò il Degiorgi, il che sarebbe stato impossibile se fossero entrati armati ed allo scopo di offendere, nel qual caso si avrebbero certamente avute a deplorare altre vittime;

Considerando che se risulta che Bizzozero aveva una sciabola, risulta pure che la medesima era sciabola da teatro e non atta a ferire gravemente (vedi le perizie dott. Galli ed armaiuolo Dellamora) e che la portava perchè l'aveva con sè in tutto quel pomeriggio in abito carnovalesco;

Considerardo che l'avere il Battista Molo fatto uso in quella sera a difesa del Degiorgi d'un compasso, in luogo di provare il fatto di un'aggressione prova all'invece il contrario, avendo dovuto il Molo far ricorso a quell'istromento del proprio mestiere per essersi trovato sprovvisto d'armi, sicchè tolto che gli fu di mano quel compasso rispose al Degiorgi, che invocava il di lui soccorso: *Non posso più aiutarlo, mi dia qualche cosa per poterlo difendere;* al che il Degiorgi soggiunse: *Non posso darti niente perchè non sono armato nemmeno io*, pag. 358, 387.

Considerando che malgrado la mischia succeduta e la pretesa aggressione fatta al caffè, l'esser solo colpito Degiorgi da 11 colpi d'arma pungente e tagliente dimostra sempre più che era il solo Degiorgi che si attendeva per disfarsi di lui, onde si deve ritenere che non per respingere la pretesa aggressione gli imputati abbiano offeso, ma per tradurre in atti il disegno di uccidere Degiorgi quando l'occasione loro veniva fornita, occasione che essi perciò preparavano, riunendosi continuamente in modi provocanti in quei siti pubblici dove ritenevano dovesse il Degiorgi comparire, e colà imprestare a lui l'apparenza di offensore ed aggressore;

Considerando che se dalla parte degli amici del Degiorgi alcuni furono visti armati sul luogi dei disordini, risulta essere questi apparsi colà solo dopo che Degiorgi era già reso vittima, ed essere stati armati dalla stessa Autorità per far sedare il tumulto;

Considerando invice che non istà il fatto allegato dalla difesa che non avendo la giustizia rinvenuto nei perquisiti locali del caffè e dell'albergo nessun'arma, tranne una barcellona, e nessun legno troncato con sega, si abbia ad inferirne che nessuno dei prevenuti fosse armato e che detti legni non siano che una spiritosa invenzione d'alcuni testimoni, avvegnacchè molti imputati essendosi dopo l'uccisione del Degiorgi, quali trattenuti nel cortile dell'albergo

Magoria, quali ivi altrove nascosti e quali rifuggiti nella vicina casa Bacilieri, ponno essersi benissimo sbarazzati dei bastoni o delle armi, sia nascondendoli nella casa Bacilieri, sia gettandoli nella cisterna del cortile dell'albergo Magoria, od altrimente, quei luoghi non essendo stati perquisiti dalla Commissione inquirente;

Considerando che la istituzione della società detta degli Amici ingenerò nel pubblico grave sospetto e timore che avesse poi a derivarne del male pei frequenti convegni che si tenevano nei locali della Società stessa, e in quelli del sottoposto caffè e vicino albergo, e sopratutto pella qualità delle persone che si facevano colà convenire, tanto più che lo scopo della medesima era evidentemente velato sotto la espressione vaga *per lettura di libri e giornali e per ogni utile istituzione e misura*, ed era generalmente conosciuto il carattere impetuoso di chi la presiedeva (Alberto Franzoni);

Considerando che, sebbene alcuni membri di detta Società fossersi aggregati alla medesima nell'innocente scopo di socialmente intrattenersi o realmente anche per lo scopo pel quale la Società figurava istituita, appare però che molti non fossero troppo bene intenzionati, come rilevasi tra altro; *a)* Dai molti paesani dei dintorni ragunati la sera del 1º novembre in casa dello stesso presidente della Società sotto pretesto di difendere la propria casa da un'aggressione, quando per deposizione del Sindaco, che percorse quella sera fino ad ora tarda il paese, emerge che nessuno avesse la menoma intenzione nè di aggredire la casa del Franzoni, né di offendere la di lui persona o famiglia, del che fa fede egli stesso il Franzoni col fatto d'essersi in quella stessa sera per tempo coricaio e tenuto sempre tranquillo al suo letto; *b)* Dalla presenza fino ad ora tarda e nell'albergo e nel caffè, la sera del 6 gennaio, di 3 o 4 Minusiensi che per deposto Marconi e Filippelli eraro armati, presenti pure colà vari membri di quella Società, *c)* Dalla cena fattasi il 18 febbraio nell'albergo Magoria dalla più gran parte di quei soci, nella quale occasione furono sull'ultimo della cena invitati a bere con loro molti paesani del di fuori, tra cui alcuni di cattiva fama, ed arringati poi dal presidente della ridetta Società; *d)* Dalla spese che facevansi per conto di detta Società per dare, e nel caffè e nell'albergo, dei beveraggi, zigari e da mangiare, nonchè paga alla gente che facevasi venire dal di fuori; del qual fatto fanno fede gli stessi caffettiere Agostinetti ed albergatori Magoria, i registri di questi ultimi, non che il tenore della deposizione Peila ed altre testimonianze; *e)* Dalla precauzione che usavasi nel far venire di notte in Locarno quella gente facendola passare, per non dare nell'occhio e per non ingenerare sospetto, parte per la strada di sopra e parte per la strada di sotto; *f)* Dalle

parole dette dal dott. Franzoni, il dopo pranzo della domenica 18 febbraio nel caffè Agostinetti: *Quanto prima adopreremo le budella dei liberali per far salami;* *g)* Dalla nessuna opera fatta da alcuno dei membri di quella Società la sera del 20, appena scoppiati e durante i disordini, all'intento di sedarli, e dalla partecipazione presa all'invece da gran parte di quei socì alle offese, l'Alberto Franzoni non avendo eccitato i suoi ad obbedire alle intimazioni dell'Autorità se non se dopo caduto il Degiorgi; *h)* Dalla esternazione proferita in tuono di soddisfazione da uno che fuggiva da quei locali la sera fatale dopo la catastrofe del Degiorgi: *el pà l'è giò;*

Considerando che nulla avendo dato motivo al Mosi di motteggiare sulle bandiere portate in caffè, qualificandole sballate o stracciate, e poi sull'osservazione fattagli da Janner perchè le rispettasse, di dire in tuono ironico: *oh se é la bandiera cantonale, evviva la bandiera!* pag. 1130, non può a meno che ritenersi che volesse il Mosi cercare pretesti per provocare una contesa, mentre il solo fatto della portata in caffè di bandiere coi colori cantonali non poteva per niun conto aversi per una provocazione, e molto meno poi autorizzare chicchessia ad insultarne i portatori, tanto più che quelle bandiere fecero in quel dopo pranzo il giro di tutti i caffè;

Considerando che per le deposizioni giurate di Molo Giovanna, Solcà Domenico e Perpellini Gio., risulta essersi la folla, appena entrato Degiorgi in caffè e proferite da lui le parole *chi insulta ecc.*, avventata subito contro di lui ed averlo preso di mezzo, e secondo il deposto di altri, tra cui Pagani Carlo e Giugni Andrea, essersi la turba, alle parole del Degiorgi, messa in grande agitazione e movimento, ed aver alzato subito i bastoni di cui erano muniti, gridando: *degh, mota,* come attesta il suddetto Pagani;

Considerando che i detti due individui Solcà e Pagani, per essere forestieri a Locarno, non conoscienti qui nè conosciuti, sono a ritenersi testimoni ineccepibili e quindi fuori d'ogni sospetto che nelle loro deposizioni abbiano voluto favorire o l'una o l'altra delle parti;

Considerando che i testi della difesa, quali depongono avere invece il Degiorgi percosso pel primo, sono: Bianchi Pietro, Ceresa Francesco, Frizzi Tommaso, Martinoni Bernardo, Bertola Napoleone, Macocchi Giuseppe e Macocchi Antonio; ma deve il Giudice dubitare della loro fede perchè i primi due sono riconosciuti mendaci in processo, specialmente sulla circostanza da loro accennata che il Degiorgi fosse armato ed indossasse un cappotto a cappuccio, quale ultima circostanza è altamente smentita dallo stesso processo verbale dell'Ufficio di Pace e da molti testimoni, tra cui da Romerio Gaetano e Marioni Luigi, quali tennero in quella stessa sera e per

ben lungo tempo ancora dopo il 20 febbraio in loro casa e custodia il cappotto del Degiorgi; — Bertola Napoleone, Frizzi Tommaso e Martinoni Bernardo, perchè del numero dei frequentatori del caffè Agostinetti, e il Martinoni è anche addetto alla Società degli amici, sono a ritenersi parziali. — E Macocchi Giuseppe e Macocchi Antonio, oltre a quanto si accennò per Martinoni, Frizzi e Bertela, risultano mendaci pel tenore stesso della loro deposizione volendo essi far credere, ciò che è impossibile a ritenersi, che cioè non ostante le ricevute bastonate quelli ch'erano nel caffè Agostinetti stessero tutti quieti e tranquilli seduti al loro posto e senza dir niente, quale singolare circostanza, che è inoltre smentita da tutte le altre testimonianze e dai deposti di quasi tutti i prevenuti, è pure asserta dai prefati Ceresa e Bianchi;

Considerando che per ritenere con certezza che il testimonio è veritiero, deve il medesimo sopratutto non essere prevenuto nè riguardo alla persona nè riguardo al fatto;

Considerando d'altronde non essere supponibile che Degiorgi, entrando da solo o scortato tutt'al più da 3 o 4 amici in caffè si affollato, com'era in quel momento, di gente a lui nemica, il cui contegno ingenerò in molti apprensione e sospetto che fossero per nascere dei guai, volesse egli provocare con vie di fatto una lotta nella quale non poteva che rimanere soccombente;

Considerando che l'asserto d'aver gl'imputati agito in ogni caso per necessità di difesa è contraddetto dal fatto di essersi le persone ch'erano in caffè quasi tutte fatte attorno al Degiorgi, al di lui presentarsi colà, invece di fuggire ed abbandonare quei locali, e dall'averlo preso a percuotere; di aver rinnovata la lotta con lui e replicategli le offeso non ostante egli lamentasse d'essere già ferito *a morte;* dal non aver quelli ch'erano in cima alla scala e quelli che lottavano col Degiorgi essato dalle offese, finchè il medesimo non fu visto steso al suolo immerso nel proprio sangue; e infine dall'aver essi preso a ferire il solo Degiorgi;

Considerando che nulla sta in atti contro i testi Caporgno e Filippelli, nulla che a termini dell'art. 103 di Procedura Penale escluda l'attendibilità delle loro testimonianze; ma pure quand'anche non fossero i medesimi di integra fama non potrebbe negarsi fede alle loro deposizioni perchè, oltre il non essere le medesime da nessun testimonio smentite, in processo sono anzi confermate da più circostanze e corroborate, quella del Caporgno dal deposto di Giugni Andrea, il quale riferisce presso a poco le stesse espressioni udite dal Caporgno nell'osteria Sardi; dalle deposizione della vedova Degiorgi, del commissario Zezi e di Deagostini Giosuè; dal fatto della fuga del Ressighini e della avveratasi catastrofe; e quella del Filippelli perchè avvalorata similmente da molte altre testimo-

nianze, tra cui dal deposto dell'avv. Marconi, dal complesso delle deposizioni dei municipali Rusca Luigi e Franzoni Gio. Battista, e dall'essersi infatti trovati registrati sul portafoglio del Degiorgi i nomi dei sei Minusiensi al medesimo indicati dal Filippelli, non che dall'essere il Giacomo Frizzi partito subito per l'Australia, dimesso che fu dagli arresti e dal processo;

Considerando altresì che il sogno raccontato in processo dal Caporgno, invece di provare la inattendibilità della di lui fede, dimostra al contrario come egli fosse stato talmente impressionato dell'offersogli mandato da non poter più dormire tranquilli i suoi sonni, finchè non avesse fatto avvertito il Degiorgi del grave pericolo cui la di lui vita era esposta;

Considerando che sebbene Bagatti Antonio non sia teste giurato, non avendo esso peranco raggiunta l'età d'anni 14, pure non si può ritenerlo incapace a riferire le cose vedute o sentite, e la di lui deposizione deve meritarsi piena fedo, sia perchè risulta aver egli qualche ora prima della catastrofe annunciato che Degiorgi sarebbe stato ucciso in quell'istessa sera, sia perchè pienamente confermata da tre testimoni e non ismentita da Giacometti Battista, nè dal prevenuto Rossi Luigi, e sia infine perchè avvalorata dai seguìti avvenimenti;

Considerando che la confessione di Giacometti Battista e di Rossi Luigi non può aversi per estorta per le misure di rigore usate inverso di loro dal Giudice inquirente, essendo dette misure autorizzate e prescritte dalla legge quando il testimone si ostina a non voler dire la verità (Articoli 394, 397 Procedura Penale);

Considerando non risultare in atti ciò che asserisce la difesa, che cioè il Degiorgi sia andato di nottetempo a gridare alla porta or dell'uno or dell'altro, insultando alle case ed alle persone del partito politico opposto al suo, nè che egli abbia fatto o cooperato a fare i guasti seguiti la sera del 5 gennaio 1855 nel caffè Agostinetti, nè che egli co'suoi amici volesse dopo i comizi del 29 ottobre 1854 andare a Minusio ad incendiare il paese, avendo verificato l'insussistenza di quelle voci il signor Martino Martinoni ed il segretario municipale Pietro Martinoni, venuti espressamente in Locarno la sera stessa in cui vociferavasi dovesse seguìre quell'invasione o meglio quell'atto di vandalismo, nè che avesse intenzioni ostili contro il caffè Agostinetti e Società degli Amici, per cui è a ritenersi che le allegate minacce non fossero altro che un pretesto per giustificare almeno apparentemente la chiamata di gente di nottetempo, tanto più che risulta che vi si chiamava gente già prima della sera dei guasti in quel caffè e fin dal bel principio che la detta Società fu istituita;

Considerando che l'aver detto il Degiorgi: — che avrebbe pen-

sato egli stesso, quando sui ripetuti suoi riclami all'autorità perchè (in seguito specialmente alle frequenti lettere anonime che a lui venivano dirette) provvedesse a tener lontana la gente sospetta che si faceva convenire particolarmente di notte nei locali del caffè e dell'albergo — ha nessuna significanza in processo dal momento che risulta non averci egli effettivamente pensato, cioè non aver fatto nulla all'intento di cui sopra, apparendo all'invece come egli da qualche tempo fosse assai più cauto e guardingo nel girare di notte, e questo fatto non può aver quindi altra spiegazione se non quella che egli credesse con quella espressione di indurre più facilmente l'autorità ad assecondare detti suoi riclami; — Ritenuta la preesistente inimicizia ed ira di parte fra i principali prevenuti e l'ucciso Degiorgi, risultante da più testimonianze in processo;

Considerando adunque che l'ira di parte e le frequenti minacce di morte di cui era Degiorgi fatto l'oggetto — il convegno di individui armati all'intento di insidiare ai suoi giorni — il tentativo di destare in lui un detto o un atto di risentimento — Degiorgi che si querela di quei convegni — l'assiduo sospetto che da moltiplici indizi si diffonde e si fa generale, che la di lui vita è insidiata e finirà per essere spenta — Degiorgi che ormai si convince che imminente è la sua ultima ora, e dispone di sue cose come fosse al letto di morte — gli amici e l'autorità in inquietudini per lui, e l'opera loro a rimoverne il pericolo — le cautele conseguite al tristo presentimento, onde era Degiorgi vinto, colle quali si studiava egli evitare l'insidia — la provocazione da parte dell'avvocato Alberto Franzoni agli amici di Degiorgi e a lui direttamente, nel giorno istesso della catastrofe, allo scopo evidente di trarre la vittima al teso agguato — l'apparecchio de' mezzi e degli agenti del delitto nel luogo designato alla strage — il concerto che si appalesa nello svolgersi dei fatti, in mezzo ai quali la vittima soccombe, onde agevolare e garantire l'esito della facinorosa impresa — l'annunciarsi molti giorni prima che il Degiorgi sarà ucciso, e l'essere Degiorgi ucciso nel luogo e giorno preconizzati — il fatto che risponde alle antecedenti minacce e ai tristi preludi, e li avvalora d'una forza ineluttabile — infine il nesso medesimo di queste circostanze concorrenti tutte a spiegare la scala del delitto, dimostrano nel modo più evidente la esistenza della premeditazione; — Discendendo alle specialità; quanto all'

Avvocato Alberto Franzoni

Considerando, oltre le risultanze già accennate a di lui carico, che prese una parte principale al reclutamento di gente di cattiva fama ed armata, non che ai preparativi che disponevano al delitto; — Sedusse allo scopo indicato, mediante promesse e ricompense,

tra altri il Vittore Leoni; — Figurava come capo e direttore di quell'attruppamento, — Faceva a quella gente le spese a nome della Società detta degli Amici, da lui presieduta, se non anche per proprio conto; — Promosse la cena del 18 febbraio; — Diresse le operazioni in caffè nel pomeriggio del 20 febbraio, distribuendo la gente ai loro appostamenti; — Fu tra quelli che inseguirono fuori del caffè e fino in istrada i due della bandiera; — Provocò il Degiorgi e suoi amici politici; — Si rifiutò agli ordini dell'autorità di far sgombrare la gente dai locali del caffè la sera del 20, ciò che se avesse fatto avrebbe impedito forse la catastrofe, mentre il ritivarsi di tutta quella gente dipendeva da un suo cenno; — Ebbe in quel dopo pranzo quasi sempre vicini il fratello dottore, il Mosi e il Chiara; — È confesso e convinto d'aver lottato col Degiorgi; — Fu visto, quand'era in lotta col Degiorgi, stringere in mano qualche oggetto che raccolse da terra e che non si potè distinguere che cosa fosse; — Fu accusato dallo stesso Degiorgi, sebbene in modo dubitativo, come suo feritore; — Fu visto anche munito di un nodoso legno, che egli dice non sapere come gli venisse alle mani; — Parve a Giuseppe Galli d'aver distinta la di lui voce fra coloro che durante la mischia gridavano: *dàgli, dàgli, non fermatevi, è ora di finirla;* — Strappò alle guardie di finanza Pagani e Solcà la barcellona, nascondendone poi una in un angolo della cucina del caffettiere; — Fu visto inseguire il Degiorgi fuori del caffè quando questi escì per l'ultima volta, essendo stato subito assalito e ferito in principio della loggia; — Non fece opera per rimettere la calma se non dopo reso vittima il Degiorgi; — Fu veduto vicino al ferito giacente al suolo; — Alle voci che il Degiorgi era morto fu sentito gridare: *ch'el moeura, sont ferii anca mi;* — Sebbene anch'egli ferito in faccia fu visto, dopo caduto il Degiorgi, fregarsi le mani in segno di gioia e dire: *sono ferito, ma almeno mi sono vendicato*, o meglio: *sono contento d'essermi vendicato;* — È smentito dal Sindaco sul fatto che questi gli diede l'ordine, come autorità, di sgombrare, nel mentre egli dice che fu a ciò consigliato dal Sindaco come privato.

Dottore Franzoni Giacomo

Considerando che, oltre i gravami che stanno contro di lui e già menzionati, cooperò, unitamente al proprio fratello avvocato, ad indurre il Vittore Leoni a farsi per loro reclutatore di gente ecc., recandosi egli stesso più volte a Minusio a chiamarlo; — Fu tra quelli che sul finire della cena del 18 febbraio fecero entrare diversi paesani nella sala ov'erano i convitati; — Tenne, nel pomeriggio del 20 in caffè, un contegno misterioso e sospetto, andando sempre innanzi e indietro, sussurrando all'orecchio or dell'uno

or dell'altro, ed avvertendo, all'entrare colà di qualche persona insolita, di guardarsi dalle spie; — Era del numero di coloro che inseguirono quei della bandiera; — Concorse con suo fratello a distribuire ai loro posti la gente che era in caffè; — Si tenne, quel dopo pranzo, quasi sempre vicino al detto suo fratello, al Chiara ed al Mosi; — Fu visto armato di bastone nel caffè in lotta col Degiorgi, sebbene sia negativo affermando di aver perduto la sua canna prima di entrare colà; — Fu veduto attraversare furiosamente la sala del caffè, dicendo di voler andare a cercare qualche cosa per difendersi, e visto poi ritornare a passo accelerato munito d'un'arma più lunga di uno stilo; — Quand'egli si rialzò da terra dopo la lotta col Degiorgi, questi, mossosi per tenergli dietro, appena giunto al banco della bottega, cadde per terra; — Escì poi contemporaneamente col Degiorgi dal caffè, e pochi istanti dopo fu visto, col proprio fratello, vicino al ferito steso a terra; — Fu veduto pure presso il Degiorgi, appena caduto, tentare di disarmare la guardia Pagani, e le ferite alle mani spiegano com'ei non possa averle riportate che in quella occasione; — E quando il Sindaco raccomandava di soccorrere il ferito, esso prevenuto fu udito dire: *ch'el crepa;* — Non fece opera, in tutto il succedersi di quegli avvenimenti, per metter pace e quiete; — È trovato mendace, fra altro, perché smentito dai coniugi Agostinetti sulla circostanza da lui addotta d'averli incontrati quand'egli correva al caffè, e dal municipale Rusca sull'asserto che il Degiorgi abbia, in di lui presenza, estratto in parte dalla tasca uno stilo, senza però sfoderarlo, ed abbia detto: *potrei vendicarmi.*

Mosi Paolo

Considerando che fu nel dopo pranzo del 20 quasi sempre ai fianchi dei Franzoni e del Chiara; — Provocò in caffè quei delle bandiere motteggiandoli e strappando ad uno d'essi la bandiera, e fu poscia tra quelli che li inseguivano gridando: *degh! degh!* — Era presente in caffè all'entrare di Degiorgi, e fu distinto fra coloro che lo assalivano; — È convinto d'essersi trovato nel luogo del delitto nell'ultimo istante di vita del Degiorgi;

Considerando essere grave il sospetto, pel complesso di molte circostanze, ch'egli possa essere la persona veduta dai testi Bernasconi e Sglini e dal prevenuto Capetti fuggire precipitosamente dal caffè durante i disordini, tenendo uno stilo sollevato in alto, tanto più che i connotati forniti dai medesimi corrispondono, nel loro insieme, a quelli del Mosi, e il Capetti, avendolo veduto in carcere, dice sembrargli che fosse desso;

Considerando che l'aver egli perduto il suo cappello sul luogo della mischia = l'essere fuggito correndo sempre precipitosamente

per la strada, sicchè cadde perfino in terra = l'aver preso la contrada detta *del Valmaggione*, anzichè una via più diretta per recarsi alla casa della vedova Canti = l'essere giunto colà rabbuffato ed ansante di sete, sicchè bevve dell'acqua = l'essersi colà fatto imprestare un cappello = l'essersi di là immediatamente dopo recato in Ascona piuttosto che alla propria casa in Golino = l'aver in Ascona cercato subito da bere e replicatamente bevuto = la smania di raccontar a tutti aver egli in quella sera riportate varie ferite di stilo, quali tutti qualificarono semplici scalfitture = infine il tenore stesso del racconto da lui fatto colà di quanto gli accadde in quella sera in Locarno, e sopratutto le parole da lui dette a Paolo Sasselli: *Gli diedi tale un colpo che, possa crepare, se non mi sono strappato il collo dalla violenza con cui glielo lanciai*, provano sempre più la di lui compartecipazione al delitto;

Considerando che per dichiarazione del Dott. Pedrazzini non riportò il Mosi alcuna ferita alla testa, e quelle alla mano essendo giudicate semplici escoriazioni, e queste non potendo ritenersi, come egli pretende, offese di stilo, ma piuttosto l'effetto di urto contro qualche corpo scabro, come muro, creano l'indizio ch'esso le abbia riportate nel corridoio coll'agitarsi nella lotta;

Considerando essere egli sopra più fatti mendace in processo, nè attendibile l'asserto che egli fuggendo quella sera dal caffè tenesse in mano una *tessera*, sulla quale era marcato il carbone da lui venduto; e che da questo medesimo asserto, sebbene addotto per nascondere alla giustizia ch'egli fosse armato d'uno stilo, e rimovere così da sè ogni indizio di colpabilità, risulta com'esso non può negare d'aver avuto qualche cosa in mano quando fuggì dal caffè;

Considerando che dopo il fatto si diede alla fuga e si tenne lungamente latitante;

Considerando il Mosi essere persona di cattiva fama e stato già condannato a un anno di detenzione per furto qualificato con sentenza 25 agosto 1841 proferta da questo Tribunale e confermata in Appello, ed implicato in altri processi;

Chiara Giuseppe Antonio

Considerando essere presumibile che pel racconto che fece il Prevosto Chiara al sacerdote Muralti circa i Minusiensi appostati nei locali del caffè e dell'albergo e muniti di coltelli e stili, esso abbia ciò saputo dal fratello Giuseppe Antonio, e che questi conoscesse perciò la trama che si andava preparando, tanto più che egli nel dopo pranzo del 20 nel caffè fu quasi sempre a lato dei fratelli Franzoni e del Mosi;

Considerando ch'egli fu alla cena del 18 febbraio nell'albergo Magoria, ed è membro della società degli amici;

Considerando che fu tra quelli che inseguirono quei delle bandiere e che gridavano *degh! degh!* ed era poi nel caffè quando entrò il Degiorgi e fu destata la mischia;

Considerando che fu visto, durante la mischia, sui primi gradini della scala che mette ai piani superiori con uno stilo in mano cui cercava di riporre in tasca (testimonio Martino Degiorgi), circostanza avvalorata dal deposto di Barazzi Filippo, che afferma d'averlo visto in caffè a mettere direttamente la mano in tasca, come fa chi vuole impugnare qualche cosa;

Considerando che lo stilo dedotto in potere della giustizia, stato rinvenuto presso Degiorgi, e dalla perizia giudicato atto a produrre le ferite riportate dallo stesso Degiorgi, sembra al testimone quello medesimo che vide in mano al Chiara;

Considerando esser egli stato vicino al caduto Degiorgi;

Considerando esser egli colto in mendacio sopra più circostanze risultanti in processo, e specialmente sul fatto sopra accennato, d'esser egli stato visto impugnare uno stilo o coltello, mentre egli afferma di non aver avuto in tutta quella sera nè bastone nè armi.

Avv. Giuseppe Rusca

Considerando oltre i gravami già accennati, ch'egli è membro della direzione della *Società degli Amici;* — Prese parte al reclutamento di gente ecc.; — Fu in casa dell'Alberto Franzoni la sera del 1 novembre 1854 animando i paesani là radunati, ed assicurandoli che al bisogno armi se ne avrebbero trovate; — Era presente la sera del 6 gennaio quando entrò Degiorgi con Marconi, e sopravvennero colà i tre individui di Minusio armati; — Fu alla cena del 18 ed ordinò la cena e il risotto la sera del 20 febbraio; — Inseguì egli pure quei delle bandiere e concorse a distribuire la gente ai loro posti; — Durante gli avvenimenti parve a Giuseppe Galli d'averlo udito gridare: *dàgli, dàgli, non fermatevi, è ora di finirla!* — Vedendo l'Artaria Gabriele che tentava di salire le scale in soccorso del Degiorgi, gridò alla turba: *dategli addosso che questo è uno di quei birbanti,* ed a Motrù Giulio che voleva evadersi da quei locali, disse: *passa, cane di Dio ecc.;* — Eccitò sul corridoio la turba alle offese gridando: *coraggio figliuoli; è ora di finirla;* — Ebbe una parte principale dirigendo quella gente intenta a respingere chi accorreva in aiuto del Degiorgi; — Non si adoperò a far cessare i disordini se non dopo la caduta del Degiorgi, tentennando ancora alle analoghe intimazioni del Sindaco; — È smentito in processo specialmente sul fatto allegato che il Degiorgi, incontra-

tolo sul corridoio gli menò, senza neppur proferire parola, due colpi di bastone sul capo.

Leoni Vittore

Considerando che: È confesso d'essersi messo a disposizione dei fratelli Franzoni e d'avere in loro nome fatto venir gente di nottetempo in Locarno nel caffè Agostinetti e nell'albergo Magoria; — Indusse altri a venire con lui di notte in Locarno dando o promettendo loro compenso in denaro e beveraggi ecc., e tentò di persuadere ad unirsi alla loro società anche Giovanni Filippelli con promessa di ricompensa ecc.; — Fu la sera del 1 novembre 1854 assieme a molti altri di Minusio e dintorni, chiamati da lui, nella casa dell'Alberto Franzoni, nella quale occasione si diede gran movimento, salendo e discendendo continuamente la scala che mette ai piani superiori, ove era il detto Franzoni; — Sparse, o concorse ad accreditare in Minusio, le voci che in quella sera si voleva dai liberali di Locarno incendiare Minusio e venire poi ad invadere la casa dell'avvocato Franzoni, valendosi di quelle voci per indurre gli altri a venire seco lui a Locarno; — Fu tra quelli che cenarono a spese dell'avvocato Franzoni o della Società degli Amici, tra altre volte, la sera del 6 gennaio, e il 15 e 20 febbraio; — Figura il suo nome scritto sul portafoglio di mano propria del Degiorgi, sotto la data del 3 febbraio, ed insieme ai nomi di altri 5 individui di Minusio; — Cooperò in cima alla scala, munito di bastone, a respingere chi veniva a difesa del Degiorgi, e fu visto tra quelli che eccitavano la turba gridando: *dágli*, *dágli;*

Considerando che sebbene negli ultimi suoi costituti sia stato meno menzognero che nei primi, pure risulta troppo flagrante il suo mendacio, sopra pressochè tutte le circostanze da lui addotte.

Bianchi Venanzio

Considerando che, oltre quanto fu già detto sul di lui conto nella prima parte della sentenza; — Intervenne alla cena del giorno 20 febbraio, invitandovi anche il Gallizia Giuseppe; — Fu visto nella legnaia tra quelli che si armavano di legni, e s'incoraggiavano gridando, *démigh*, *démigh;* — Fu veduto poscia al di fuori sul corridoio percuotere chi tentava di oltrepassare la scala;

Considerando esser egli di cattiva fama, e stato già condannato da questo Tribunale a 4 anni di lavori forzati per furto qualificato, come da sentenza 5 agosto 1850, confermata in Appello con riduzione della pena a soli 3 anni, ed essere stato implicato in altri processi.

Capetti Giuseppe

Considerando che, egli fu la sera del 1 novembre 1854 nella casa dell'Alberto Franzoni assieme ai molti paesani colà ragunati; — Intervenne alla cena del 18 e 20 febbraio, fatta nell'albergo Magoria; — È convinto d'aver la sera del 20 avuto alle mani un legno, d'aver in detta sera cooperato in cima alla scala che mette al caffè a tenere indietro chi veniva in aiuto del Degiorgi, d'avere in detta occasione menato colpi da disperato, d'aver colpito con un badile certo Martino Pioda, e d'aver gridato a quelli che volevano venir su dalla scala per soccorrere Degiorgi, *state indietro, se no vi ammazziamo;* — È pure mendace sopra alcune circostanze addotte da lui a sua giustificazione.

Magoria Giuseppe

Considerando che, era in caffè la sera del 6 gennaio presenti colà i tre di Minusio armati; — Fu visto far lume nella legnaia a coloro che si munivano di legni. Permise nel suo albergo convegni di gente sospetta ed armata; — Impedì a Battista Molo d'uscire dall'albergo dopo il funesto avvenimento, nel mentre lasciava passare gli avversari; — È smentito nel suo asserto dal municipale Galli, che egli cioè per ordine del medesimo avesse chiusa la porta d'ingresso dell'albergo;

Considerando che appare dalla rivelazione di Rossi Luigi che l'omicidio di Degiorgi doveva consumarsi o nell'albergo Magoria o nel caffè Agostinetti;

Considerando che il delitto fu difatti consumato in quei locali, e vi ebbero parte molti individui prima a cena nel suo albergo;

Magoria Pietro

Considerando che, oltre i gravami comuni col fratello Giuseppe; — Era in caffè la sera del 6 gennaio, presenti colà i tre di Minusio armati; — Chiuse la porta d'ingresso dell'albergo, quando già era stato dato avviso che nel vicino caffè era impegnata una lite, lo che, dalla espressione di uno di essi fratelli, sentendosi picchiare al di fuori, *non possono entrare per quella parte cercheranno di venire di qui, per questo momento lasciamo chiuso*, appare fatto all'intento di impedire il soccorso, tanto più che si era prima gridato di chiudere la porta da coloro che erano appunto intenti ad impedire che il soccorso venisse; — È indicato, sebbene in modo dubitativo, aver gridato *all'armi;* — È pur detto in processo aver egli recato sul corridoio fuori della legnaia un fascio di stanghetti, con che esso è smentito, asseverando d'essere stato sempre all'albergo;

Considerando inoltre ch'egli fu già amnistiato per complicità nei rivolgimenti politici del 1841;

Remonda Giuseppe

Considerando che, oltre i gravami che stanno contro di lui dei quali si è già fatta menzione; — Fu tra quelli che inseguirono quei delle bandiere; — Fu veduto pure in cima alla scala munito di bastone, sulla cui punta era conficcato un pezzo di ferro, ed adoperarsi con quello a respingere chi tentava salire la scala, talchè il Sindaco che era dietro di lui dovette curvarsi per evitare d'essere offeso dal bastone che il detto prevenuto agitava percuotendo; — Ammette egli stesso d'essersi trovato colà con un legno alli mani, sebbene dica non sapere come gli sia capitato e neghi d'averne fatto uso; — Tentò anche di percuotere giù per la scala il capitano Pagnamenta il quale ne evitò il colpo incurvandosi; — È pure mendace in processo perchè smentito da testimoni nelle sue giustificazioni;

Giacometti Giacomo

Considerando ch'egli era presente in caffè all'apparire di quei dalle bandiere e fu tra coloro che li inseguirono; — Escì dal caffè appena entrato Degiorgi, per recarsi al posto che appare essergli stato destinato in cima alla scala onde impedirne l'accesso; — Fu visto colà armato di bastone e ripetutamente percuotere ed eccitare gli altri a fare altrettando, lagnandosi Martino Degiorgi, Bustelli Francesco e Mella Giacomo, d'essere da lui stati colpiti e riferendo Barazzi Paolo d'averlo udito gridare, *dái a qui duu;* — Ritenuto ch'egli in processo risulta mendace perchè smentito dai testimoni nelle sue giustificazioni;

Mariotta Orazio

Considerando che, era a cena la sera del 18 febbraio nell'albergo Magoria; — Fu veduto nella legnaia la sera del 20 tra quelli che si armavano di legni e si animavano dicendo: *démigh*, *démigh;* — Fu visto in cima alla scala tra quelli che armati di legno e percuotendo impedivano l'ingresso al caffé; — È pure colto in mendacio in molte circostanze da lui adotte a propria discolpa;

Remonda Giacomo

Considerando che, oltre i gravami comuni col fratello; — Fu visto armato di bastone in cima alla scala percuotere chi accorreva a difesa del Degiorgi; — Ammette egli stesso d'essersi trovato munito di legno, non ostante adduca non sapere come questo gli sia capitato alle mani e neghi d'averne fatto uso, dal che risulta egli mendace;

Nessi Michele

Considerando che, intervenne la sera del 18 febbraio a cena nell'albergo Magoria; — Fu veduto la sera del 20 con altri nella cucina del caffè poco prima che scoppiassero i disordini; — Era nel numero di coloro che armati di legno respingevano chi tentava salire le scale;

Galli Giuseppe

Considerando che, egli fu tra quelli che inseguirono quei dalle bandiere; — Poco prima della esplosione dei disordini fu visto portare nella cucina Agostinetti un'abbracciata di legni troncati con sega; — Fu pure veduto impedire il passo in cima alla scala e far passar legni alla gente ivi adunata;

E QUANTO AI PREVENUTI

Bianchetti Luigi, Bezzola Giacocomo, Rossi Luigi, Bianchi Martino, Frizzi Martino, Mondada Gio., Molina Paolo, Schira, arrotino, Schira, notaio, ed Agostinetti Filippo;

Considerando che gli indizi che stanno a loro carico e riferiti in parte nei considerandi sulla premeditazione, sebbene siano insufficienti a concretare la prova legale della loro colpabilità, sono però tali da non poterli assolvere; — Ritenuti a loro riguardo i considerandi delle conclusioni fiscali;

Considerando però relativamente al prevenuto notaio Schira ch'egli fu condannato per altri fatti pure d'alto criminale e che è tuttavia implicato in processi importanti una pena maggiore di quella che potrebbe in ogni caso venirgli applicata per la presente imputazione;

Considerando quanto agli altri prevenuti che essi sono in più fatti menzogneri e che quando il prevenuto è smentito nelle sue giustificazioni, anche un solo indizio basta per convincerlo;

Considerando che se in cima alla scala che mette alla sala del caffè non fosse stata gente armata ad impedirne l'accesso, gli amici del Degiorgi accorsi per difenderlo sarebbero giunti forse in tempo a salvarlo ed impedire così che il delitto venisse consumato;

Considerando che il Degiorgi, essendo stato ferito da 11 colpi d'arma tagliente e pungente, non è presumibile che tutte le dette ferite siangli state indotte da una sola mano;

Considerando che i fratelli Franzoni, Mosi e Chiara, essendo i soli stati visti in lotta col Degiorgi, e poi vicini a lui giacente, è impossibile il credere che altri fuori di loro abbia portato la mano feritrice sopra di lui;

Considerando perciò che per tutte le surriferite circostanze

emerge verificarsi oltre ad altri indizii gli estremi stabiliti dell'art. 190 Procedura Penale, a carico dei predetti imputati;

Considerando che non ostante tutti gli indizi che stanno a carico del Dott. Franzoni sembra però che non siano sufficienti a concretare la prova legale per ritenerlo coautore del delitto imputatogli; — Visti gli articoli 49, 50, 51 del Codice Penale:

Art. 49. „È autore dell'atto criminoso, chi consiglia, istruisce, „incarica, comanda o seduce al delitto, come pure chi vi prese la „parte principale nell'esecuzione."

Art. 50. „È correo chi direttamente concorre all'esecuzione con „qualunque mezzo atto ad ottenerne l'intento."

Art. 51. „È complice chi, o prima, o all'atto del delitto o dopo „vi ha più o meno contribuito, tanto per facilitarlo, assicurarne „l'esito, il prodotto, come per predisporre i mezzi d'impunità."

DICHIARA E PRONUNCIA:

La morte di Francesco Degiorgi essere dipendente da omicidio premeditato, semplice. L'avv. Alberto Franzioni essere autore principale. Dott. Giacomo Franzoni, Mosi Paolo, Chiara Giuseppe, correi. Rusca avv. Giuseppe, Leoni Vittore, Bianchi Venanzio, Capetti Giuseppe, Magoria Giuseppe, Magoria Pietro, Giacometti Giacomo, Remonda Giuseppe, Mariotta Orazio, Nessi Michele, Galli Giuseppe, e Remonda Giacomo, complici dello stesso delitto. Non constare abbastanza di complicità per Luigi Rossi, Bianchetti Luigi, Bianchi Martino, Frizzi Martino, Mondada Giovanni, Molina Paolo, Bezzola Giacomo, Schira Antonio, arrotino, Schira Antonio, notaio, e Agostinetti Filippo.

QUANTO ALLA PENA:

Tenuto calcolo della più o meno diretta compartecipazione di ciascuno degli imputati alla consumazione del delitto;

Considerando che ad attenuare il sommo dolo del delitto sta il fatto che per ragione di politica erano allora gli animi così esacerbati da trascinare, assai più facilmente che in tempi normali, l'umana passione al delitto;

Considerando che pel movente medesimo del delitto è a ritenersi che i minori imputati, attesa da loro stessa condizione sociale abbiano agito, anzichè di proprio proposito, dietro l'influenza e l'istigazione esercitata su di loro dai principali imputati;

Considerando che pel fatto d'essere stata la parte civile tacitata, risultano tanto meno gravi le conseguenze del delitto;

Considerando essere ignoto l'autore della ferita dalla perizia giudicata mortale;

Considerando la lunga prigionia subìta dai prevenuti e non di-

pendente da loro colpa; — Visti gli articoli seguenti del Codice Penale:

Art. 63. „Chiunque, dopo espiata una pena di alto criminale, „commette ancora un delitto di alto criminale è punito come reci- „divo nel grado di pena immediatamente superiore a quello che la „legge prescrive per il delitto."

Art. 68. „Sono ritenute circostanze aggravanti: § 1º L'aver „commesso più delitti d'una specie diversa L'aver sedotto altri al „delitto. L'essere stato autore, istigatore, promotore, o agente „principale di un delitto commesso da più persone."

Sono ritenute circostanze attenuanti:

Art. 69. § 2º „Se prima del delitto l'imputato abbia tenuto uno „condotta irreprensibile. Quando abbia tosto cercato di ripararne „il danno o di impedirne le ulteriori pregiudizievoli conseguenze. „Quando per l'inquisizione protratta senza sua colpa abbia dovuto „sostenere un lungo arresto."

Art. 250. „La pena ordinaria dell'omicidio premeditato é la „morte."

Art. 251. „Se l'omicidio, comunque premeditato, è soltanto „semplice, al quale cioè abbia data causa un vivo risentimento od „altra grave circostanza attenuante il sommo dolo, la pena potrà „essere ridotta a quella dei ferri a vita; ove non concorra alcuna „di queste circostanze è punito colla morte."

Art. 39. „I condannati ai lavori forzati per un tempo maggiore „d'anni 5 subiscono sempre la berlina."

Perciò

HA CONDANNATO E CONDANNA:

L'avv. Alberto Franzoni	ai ferri a vita	previa esposizione alla berlina	tutti di lavori forzati
Franzoni dott. Giacomo	a 15 anni		
Mosi Paolo	a 15 -		
Chiara Giuseppe Antonio	a 10 -		
Avv. Giuseppe Rusca	a 5 -		
Leoni Vittore	a 3 -		

Capetti Giuseppe Giacometti Giacomo Remonda Giuseppe Magoria Giuseppe Magoria Pietro	ad 1 anno di detenzione
Mariotta Orazio Remonda Giacomo Nessi Michele Galli Giuseppe	a 3 mesi di detenzione

Tutti poi condannati solidalmente alle spese del processo e di loro detenzione, non che alla rifazione dei danni alla guardia di finanza Carlo Pagani.

Spruch des Criminalgerichts von Locarno vom 6. März 1856. (Besonders gedruckt.)

Das Appellationsgericht sprach dagegen frei, in Betracht:

Ritenuto emergere dagli atti essere di tutta notorietà, ammesso dalla accusa non contestato dalla difesa, il fatto che nelle ore pomeridiane del 20 febbraio 1855, ultimo giorno di carnevale, mentre nella gran piazza di Locarno affollavasi moltitudine di gente accorsa da ogni parte al consueto trattenimento della distribuzione del pane e del risotto, due individui (Janner Antonio e Pioda Martino) della brigata, che in costume carnevalesco scorrazzavano pella piazza e per le vie, ciascuno con una delle bandiere a colori cantonali che decoravano il palco della musica, mossero al consueto giro dei caffè, e verso le ore cinque alle sei pomeridiane salirono in quello dell'Agostinetti, nei di cui locali ed in quelli dell'attiguo albergo Magoria grande era pure il convegno di gente d'ogni classe e d'ambo i sessi, ma pressochè tutti appartenenti ad un colore politico, quello dei conservatori; ivi, all'apparire dei due nomini della bandiera, uno degli astanti, l'imputato Paolo Mosi, gridò: *Oh! che bandiera stracciata*... e fece atto per istrapparla di mano di chi la portava; dopo brevi istanti, usciti dal caffè, molti di quelli che vi si trovavano precipitaronsi sui loro passi, scambiatisi alcuni detti;

Che Francesco Degiorgi, informato di quanto era occorso nel caffè Agostinetti ai due delle bandiere, mostrossene vivamente offeso e volere una soddisfazione di quell'insulto. Verso le ore 7 ½, niun consiglio ascoltando, nemmeno dei suoi più influenti amici, recossi al caffè seguito da alcuni suoi; giuntovi: *Chi è*, disse, *che insulta i nostri amici?* Una mischia sussegnì a questo grido, nella quale, dopo un breve avvicendarsi di minaccie ed offese, cadde a terra nel corritoio fuori della sala del caffè e cessò di vivere poche ore dopo;

Visto che la difesa propose la questione preliminare se nella specie attuale sia ammissibile la prova per indizi onde convincere gli imputati, perchè, a suo avviso, manca la prova dell'ingenere colle determinate circostanze.

Ritenuto che la prova del fatto incriminato, ossia del delitto in genere risulta dal Verbale della Giustizia di Pace 21 febbraio 1855 e dalle perizie medico-chirurgiche 21 e 23 detto mese, da cui emerge chiaramente che la morte quasi istantanea del Degiorgi fu causata dalla ferita recatagli con istromento da taglio e da punta

alla regione temporale destra, larga 3 millimetri e lunga 3 centimetri di forma longitudinale e penetrante in cavità, e quindi è raggiunto l'estremo voluto dal N° 1 dell'art. 190 Procedura Penale;

Ritenuto inoltre che la tesi suddetta non può essere accettata perchè, oltre a confondere la ricerca dell'ingenere con quella dello special del delitto, è pure in urto colla costante pratica giurisprudenza;

Quanto alla premeditazione:

Atteso che non è verificato quanto richiede il N° 3 dell'art. 190 Procedura Penale;

Ritenuto che onde l'omicidio possa dirsi premeditato deve constare del disegno formato prima e che sia stato continuato sino all'istante della commissione del crimine, essendo massima di Diritto criminale, che se dal tempo del concepito disegno a quello della sua consumazione siasi presentata altra causa idonea ed indipendente dalla volontà dell'agente, questa debbasi accogliere a preferenza d'ogni altra;

Ritenuto che non si dà misfatto grave senza un proporzionato interesse e che questo interesse non può fondarsi nella discrepanza di opinioni politiche, e che il Degiorgi non era tale un personaggio che la di lui scomparsa dovesse trar seco qualsiasi cambiamento nel regime dello Stato;

Ritenuto che oltre al non esservi interesse, non vi era opportunità nè di luogo, nè di tempo, nè di circostanze, non essendo stati predisposti i mezzi, nè allontanate prima le madri e le mogli, come è solito farsi in caso di congiura;

Ritenuto che anche le deposizioni dei testimonii invocati dall' accusa non rivelano già la premeditazione ad uccidere, ma il disegno di curare il caffè in caso di bisogno;

Ritenuto che l'avvenimento del 20 febbraio fu inopinato ed impreveduta la lotta in allora impegnatasi, la quale subì varie fasi;

Ritenuto che per stabilire la premeditazione non bastano dei lontani sospetti, ma si richiedono fatti certi, non equivoci ad aventi forza di indizi legali;

Atteso che fra gli indizii ritenuti dalla Prima Istanza alcuni mancano di prova per essere appoggiati da un solo testimonio, e non sussidiati da altri indizi aventi fra di loro relazione; o per essere il testimonio che li appoggia sospetto pella sua moralità, o per essere il testimonio stesso stato compagno del Degiorgi in quella luttuosa impresa, o per essere annoverato fra i complici; ed altri, benchè provati, mancano di consistenza sia se si considerino per se stessi che in combinazione colle altre circostanze;

Ritenuto che il concorso di molte persone di varie condizioni nella sera del 20 febbraio al caffè Agostinetti ed all'albergo Magoria trova la sua spiegazione naturale per essere quel giorno l'ultimo di carnevale, in cui suole essere frequente la calca alle osterie ed ai caffè, ed anche perchè essendo in quei locali aperto l'accesso a tutti, cioè agli amici ed agli avversi, non è permesso di ritenere che vi si meditasse qualche cosa di sinistro;

Ritenuto che gli incolpati che si trovavano nell'albergo Magoria ed erano assisi al desco per cenare, allo scoppiare della lotta corsero bensì sul luogo in cui avveniva, ma non portarono con sè i coltelli, e si munirono soltanto di legni presi alla rinfusa nella legnaia dell'albergo, ciò che dimostra che non intendevano che a propulsare una offesa;

Ritenuto di conseguenza che rimane esclusa la premeditazione;

Quanto all'indole del fatto:

Ritenuto che furono inutili tutti i buoni uffici del Sindaco avv. Bianchetti e di altre autorevoli persone per distogliere il Degiorgi dal recarsi al caffè Agostinetti quella sera che fu l'ultima per lui, e che perciò è a ritenersi che non vi andasse per iscopo di semplice passatempo;

Ritenuto infatti che appena ivi giunto e pronunciate le parole: *Chi è che insulta i nostri amici?* si mise a percuotere col suo bastone di nervo l'avv. Giuseppe Rusca, il caffettiere Agostinetti, Pozzi Tommaso ed altri;

Ritenuto ch'era accompagnato da Bizzozero con sciabola, da Perpellini, da Mella-Malvati da lui fatti chiamare dal teatro, e dal suo cugino Martino Degiorgi e seguito da molti altri fra i quali sono confessi di aver preso parte alla mischia Motrù e Barazzi, avendo anche il Bizzozero ammesso d'aver percosso colla sciabola tanto il dottore che l'avvocato Franzoni;

Ritenuto che dalle deposizioni dei testi in processo non si possono con precisione conoscere le fasi che susseguirono l'incominciamento della lotta e che quindi rimane ignoto l'autore della ferita mortale che pose fine alla lotta stessa;

Ritenuto che essendo stato il caffè invaso armata mano, scagliandosi colpi che offesero anche gravemente alcuni degli imputati, vennero questi costituiti in istato di legittima difesa;

Ritenuto che a rimuovere la necessità della legittima difesa non giova osservare che Degiorgi rimase estinto mentre i suoi avversari furono soltanto feriti e contusi, perchè queste ferite e contusioni provano appunto il pericolo in cui versavano gli imputati stessi;

Ritenuto che la misura del pericolo è di colui che vi si trova in balia, dovendo il Giudice limitarsi a verificare se l'allegarlo non sia una affettazione;

Ritenuto di conseguenza che quand'anche la morte del Degiorgi fosse derivata da opera degli imputati; a ciò sarebbero stati indotti per necessità di difesa, e l'omicidio, di cui si tratta, vestirebbe il carattere di legittimo e sarebbe esente da pena;

Visto l'art. 260 del Codice Penale;

Ritenuto che, quanto al coimputato Pietro Resseghini contumace non può contro di lui procedersi se non dopo prolato il giudizio contro gli imputati presenti, a senso dell'articolo 384, § 1º Procedura Penale.

Spruch des Appellationsgerichts vom 27. Mai 1856.
(Foglio Officiale d. c. Ticino n. 19.)